

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 agosto 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale** telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136.

Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa anti-

mafia. (10G0162) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

9 luglio 2010, n. 137.

Regolamento recante modifiche all'articolo 2,

primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927,

n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio

dei magazzini generali. (10G0154) Pag. 26

DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 marzo 2010.**

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie amministrazioni. (10A10244) Pag. 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008, 20 maggio 2009, 29 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 6 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di Conciliazione». (10A09916) Pag. 31



PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica del P.DG. 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli. (10A09917). Pag. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 agosto 2010.

Ripartizione del finanziamento previsto per l'anno 2010 per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca. (10A10474) Pag. 33

DECRETO 5 agosto 2010.

Approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte a ruolo di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (10A10475). Pag. 35

Ministero della salute

DECRETO 25 giugno 2010.

Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale. (10A10245). Pag. 40

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ploeanu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A09913) Pag. 45

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Panait Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A09914) Pag. 45

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Driment Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A09915) Pag. 46

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Fontaneli Suleková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (10A10246) Pag. 47

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramona Stefania Varodi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. (10A10247). Pag. 47

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Lavinia Zamfir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (10A10248) Pag. 48

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bal Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (10A10249) Pag. 49

ORDINANZA 5 agosto 2010.

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria. (10A10502). Pag. 49

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «V.A.I. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A10350). Pag. 55

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Voludia Digital Service società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (10A10351). Pag. 55

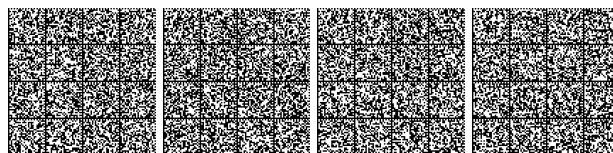
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 luglio 2010.

Approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave. (10A10456). Pag. 56

DECRETO 26 luglio 2010.

Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e del certificato per istruttore certificato in maritime security. (10A10457). Pag. 58



DECRETO 9 agosto 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Quercia 58», in Roma. (10A10352) Pag. 61

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 agosto 2010.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo». (10A10254) Pag. 62

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sardegna

DECRETO 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e nomina del commissario straordinario. (10A10251) Pag. 74

Agenzia del demanio

DECRETO 6 agosto 2010.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL. (10A10252) Pag. 76

Commissario delegato per lo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series»

DECRETO 9 agosto 2010.

Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena. (10A10239) Pag. 77

DECRETO 9 agosto 2010.

Pagamento degli onorari all'avvocato Gianfranco Duranti del Foro di Cagliari per l'assistenza legale, consulenziale giuridico-amministrativa ed istituzionale al Commissario delegato per lo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series». (10A10240) Pag. 78

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione provinciale di Cagliari. (10A10258) Pag. 80

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo (10A10481) Pag. 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo (10A10482) Pag. 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo (10A10483) Pag. 81

Ministero della salute

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Trimixin» e «Ossolene». (10A10263) Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoleptil» (10A10264) Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan DC» (10A10265) Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimovit» (10A10266) Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tirsan Polvere». (10A10267) Pag. 82

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave. (10A10038) Pag. 82

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Salluzzesi». (10A10039) Pag. 92

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» e del relativo disciplinare di produzione. (10A10241) Pag. 100

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Canavese» e del relativo disciplinare di produzione. (10A10242) Pag. 105



Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e del relativo disciplinare di produzione. (10A10243) Pag. 110

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano». (10A10253) Pag. 116

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Anagni». (10A10255) Pag. 121

Programma di Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2009 – Azioni per il sostegno all'interprofessione e azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico. Aid No. XA136/2010. (10A10270) Pag. 122

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di combustione a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) sito nel Comune di Falconara Marittima - Api Raffineria di Ancona S.p.a. (10A10256) Pag. 122

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno ubicato nei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo - Air Liquide Italia Produzione S.r.l. (10A10257) Pag. 122

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bologna**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (10A10271) Pag. 123

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 28 luglio 2010.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010. (10A10294)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 16 giugno 2010 al 23 giugno 2010 (10A10208)

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 16 giugno 2010 al 23 giugno 2010 (10A10209)

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 24 giugno 2010 al 30 giugno 2010 (10A10210)

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 24 giugno 2010 al 30 giugno 2010 (10A10211)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

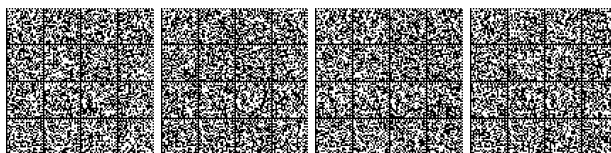
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e mo-



dificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordi-

namento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

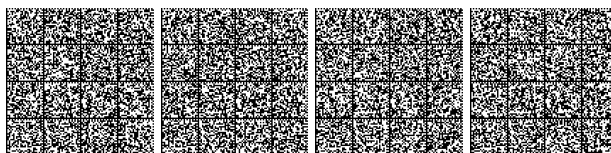
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;



1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,



l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di paga-

mento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

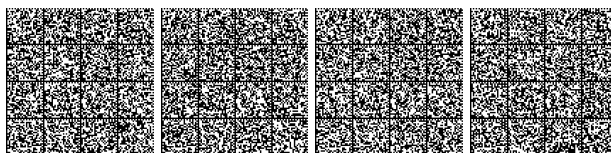
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;



5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di ri-



lascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nè rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonchè della possibilità per il pro-

curatore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-



ficazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

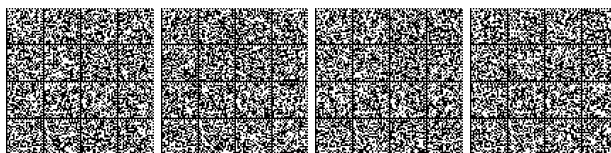
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 3.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche de-



vono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fi-

scale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.



Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con moda-

lità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonchè per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *1.* A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto,



può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti

ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».



Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere

il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale,



secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero

motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito,



salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97. – (*Attività sotto copertura*). – 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l'articolo 98 è abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

— b) all'articolo 147-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

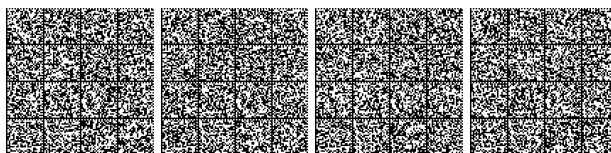
1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui



all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 10.

(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 353-bis. – *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'arti-

colo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patri-



moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».

2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».



Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonchè dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè della Direzione investigativa antimafia».

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell'interno (MARONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio 2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 1º giugno 2010 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto 2010.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1982, n. 253);

«Art. 23-bis. — 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. (abrogato).

4. (abrogato)».

— Si riporta il testo dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.), e dell'art. 147-bis come modificato dalla presente legge:

«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza). — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) (soppressa).

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurare la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto».

«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). —

1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice.

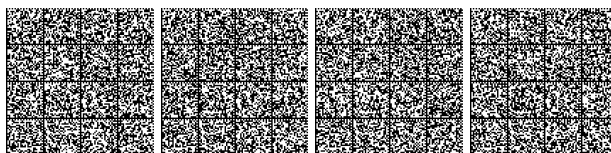
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti;

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, zanche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il



giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».

— Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.):

«Art. 10 (Beni culturali). — (omissis).

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.».

«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). —

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

— Si riporta il comma 3, dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.):

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — 1-2 (omissis).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parla-

mentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annunziatori all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.



5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.»

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1994, n. 186:

«Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47). — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.»

— Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice di procedura penale:

«Art. 371-bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). — 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d-e) (soppresse);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

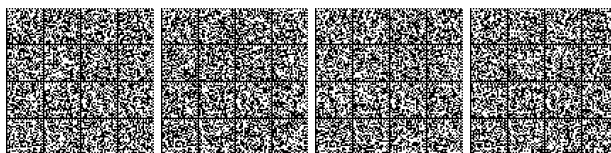
3) (soppresso).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.»

— Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). — 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i



poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta anti-giuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141 ».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 18, e dell'art. 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.:

«Art. 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*). — 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;



g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi).

— 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.»

Note all'art. 6:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di



una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1982, n. 253) come modifica dalla presente legge:

«Art. 30. — *Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.*

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.»

«Art. 31. — Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'art. 30, primo comma, hanno la disponibilità.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale dell'15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2006, n. 85, S.O.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).

1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto

copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

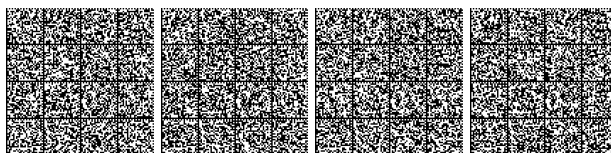
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso



entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti *nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.*

8. *Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia.*

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo *ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.*

10. *Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.*

11. Sono abrogati:

a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'art. 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'art. 12, comma 3-*septies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-bis) *l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.*

— L'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O., abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 98. Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale».

— Si riporta testo dell'art. 497 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 497 (*Atti preliminari all'esame dei testimoni*). — 1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

2-bis. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.*

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.»

— Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:

«Art. 115 (*Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria*). — 1. Le annotazioni, previste dall'art. 357, comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha

compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

1-bis. *Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime.*

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'art. 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*). — Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione *da sei mesi a cinque anni* e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avvocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avvocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

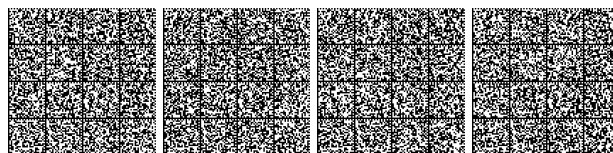
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-*quater* e 3-*quinqües*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinqües*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater*. 1, 600-*quinqües*, 615-ter, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 617-bis, 617-ter, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 617-*sexies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 640-ter e 640-*quinqües* del codice penale, le funzioni indicate nel com-



ma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

— Per l'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, si vedano le note riportate all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2-bis della citata legge 31 maggio 1965, n. 575:

«Art. 2-bis. — 1. Il procuratore della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, il direttore della Direzione investigativa antimafia, o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-

cata per le materie ed compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:

«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini della validazione). — 1. La verifica ai fini della validazione, eseguita nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.

progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

2. Gli aspetti del controllo sono:

- a) completezza della documentazione progettuale;
- b) contenuto degli elaborati;
- c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- d) controllo incrociato tra gli elaborati;
- e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

a) Completezza della documentazione progettuale: controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti;

b) Controllo del contenuto degli elaborati: controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali);

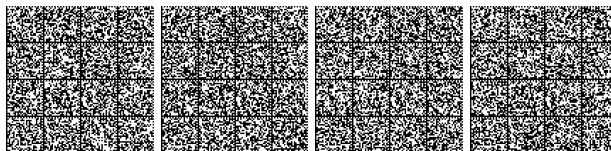
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche: univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi; congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati: verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte; verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento:

accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;

rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni



ni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;

attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;

verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisorie e definitive;

verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;

rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;

rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;

rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.

3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica.»

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.»

«Art. 10 (*Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*). — 1. (abrogato).

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorista-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2-sexies. (abrogato).

2-septies. *Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso.*

2-octies. (abrogato).

2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. (abrogato).»

«Art. 16-ter (*Contenuto delle speciali misure di protezione*). — 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. *Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata*). — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro



dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

- a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- d) dal direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
- e) dal direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
- f) dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».

10G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137.

Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, ed in particolare l'articolo 20 relativo all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante, in esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2290 del 1926, l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo 2 di tale regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'articolo 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei

magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126

1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente:

«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, né superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.».

Art. 2.

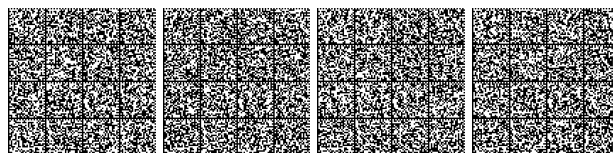
Disposizioni transitorie e finali

1. Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1.

2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è, o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della



Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 378

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali:

«Art. 20. — Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale sentito il Consiglio di Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante l'approvazione del regolamento generale concernente

l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali:

«Art. 2. — L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sarà determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle lire 1.000.000, né superiore a lire 50.000.000.

La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.

Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimamente opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i magazzini generali.

La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva. ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1955, n. 76.

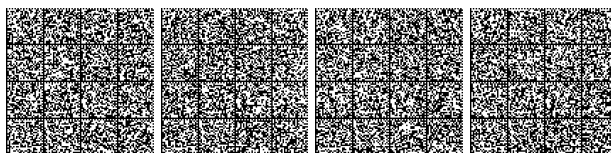
— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la legge finanziaria 2008.

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.»

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.



Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. — *L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000,00, né superiore ad euro 700.000,00. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.*

La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.

Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimite opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i magazzini generali.

La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, abrogato al presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

10G0154

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2010.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuino ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato



comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94, che amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 8-septies, del decreto legge n. 194 del 2009 che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede, per alcu-

ne amministrazioni e categorie di personale, l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica deroga al blocco delle assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, e sancendo il principio che le assunzioni del suddetto personale devono essere effettuate in via prioritaria dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 17, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;

Vista le note del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 15 gennaio 2010, n. 850 e del Segretariato generale della Corte dei conti del 9 marzo 2010, n. SG-A33-P con le quali chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente; da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle unità cessate per mobilità, e dei relativi oneri;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;



Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, sono autorizzati alle assunzioni, mediante procedure di stabilizzazione, del personale di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unità di personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna amministrazione.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sarà cura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. La stessa amministrazione è responsabile degli accertamenti effettuati e della regolarità delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.

3. Per le assunzioni di cui al comma 1 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione dovranno altresì fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione:* BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n.8 foglio n.287

TABELLA

Assunzioni a tempo indeterminato mediante stabilizzazione ex art.66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n.133 del 2008				
Amministrazione	Unità	Totale onere annuo a regime	Risparmio 10% ces.2008	10% unità cessate
CORTE DEI CONTI	2	€ 65.466,00	€ 1.002.286,72	9
CONSIGLIO DI STATO	2	€ 74.065,40	€ 96.744,78	3



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008, 20 maggio 2009, 29 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 6 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008, 20 maggio 2009, 29 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 6 aprile 2010 d'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487, partita IVA 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione»;

Viste le istanze del 29 aprile 2010, prot. m dg DAG 5 maggio 2010 n. 63686.E, e 10 giugno 2010, prot. m dg DAG 17 giugno 2010 n. 86521.E, con le quali il dott. Vasco Galgani, nato a Barberino Val d'Elsa (Firenze) il 30 gennaio 1948, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha chiesto l'inserimento di cinque ulteriori conciliatori (in via esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Failli Elisa, nata a Massa Marittima (Grosseto) il 13 luglio 1970;

avv. Lanfredini Giovanna, nata a La Spezia il 24 giugno 1953;

dott. Maino Simone, nato a Firenze il 22 luglio 1964;

dott. Monsacchi Duccio, nato a Firenze il 21 gennaio 1968;

dott. Tesi Maria, nata a Firenze il 12 giugno 1969;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008, 20 maggio 2009, 29 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 6 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487 e partita IVA 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori cinque ulteriori unità: dott. Failli Elisa, nata a Massa Marittima (Grosseto) il 13 luglio 1970, avv. Lanfredini Giovanna, nata a La Spezia il 24 giugno 1953, dott. Maino Simone, nato a Firenze il 22 luglio 1964, dott. Monsacchi Duccio, nato a Firenze il 21 gennaio 1968, dott. Tesi Maria, nata a Firenze il 12 giugno 1969.

Resta ferma l'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09916



PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica del P.DG. 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 14 aprile 2010 d'iscrizione al n. 80 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.», con sede legale in Napoli, via Manzoni n. 225, codice fiscale e partita IVA 06109301215;

Viste le istanze 5 maggio 2010, prot m. dg. DAG 5 maggio 2010 n. 63888.E, 19 maggio 2010, prot m. dg. DAG 25 maggio 2010 n. 74484.E e 3 giugno 2010, prot m. dg. DAG 10 giugno 2010 n. 82630.E, con le quale la dott. ssa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.» ha comunicato che l'elenco dei soci è stato ampliato di una unità nella persona del dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia il 18 gennaio 1976 ed ha chiesto l'inserimento di 5 ulteriori conciliatori (2 in via esclusiva e 3 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

dott. D'Alessandro Pasquale, nato a Napoli il 1° gennaio 1971;

dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia il 18 gennaio 1976,

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

prof. Califano Gian Paolo, nato a Napoli il 22 marzo 1963;

avv. Pecorella Vincenzo, nato a Napoli il 25 settembre 1961;

avv. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno il 21 marzo 1967;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

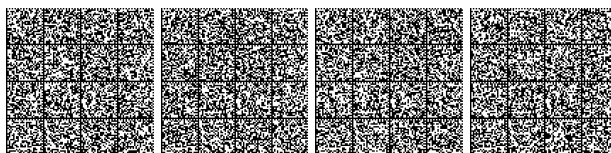
Dispone:

La modifica del P.DG. 14 aprile 2010, l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.», con sede legale in Napoli, via Manzoni n. 225, codice fiscale e partita IVA 06109301215, limitatamente all'elenco dei soci e all'elenco dei conciliatori.

Dalla data della comunicazione del 5 maggio 2010, l'elenco dei soci deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia il 18 gennaio 1976.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: (2 con rapporto di lavoro in via esclusiva) dott. D'Alessandro Pasquale, nato a Napoli il 1° gennaio 1971 e dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia il 18 gennaio 1976 (3 con rapporto di lavoro in via non esclusiva) prof. Califano Gian Paolo, nato a Napoli il 22 marzo 1963, avv. Pecorella Vincenzo, nato a Napoli il 25 settembre 1961 e avv. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno il 21 marzo 1967.

Resta ferma l'iscrizione al n. 80 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.



L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09917

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 2010.

Ripartizione del finanziamento previsto per l'anno 2010 per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/97, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di lire 638.668.502.000 (pari ad euro 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 (corrispondenti ad euro 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni il riparto delle risorse di cui trattasi per l'anno 2010 limitatamente all'importo di euro 299.819.435,08, al fine di tenere conto di quelle non attribuibili per le spese di funzionamento, in quanto connesse al trasferimento di personale in realtà mai avvenuto, e dei tagli operati a carico dei capitoli iscritti nello stato di previsione del predetto Dicastero, con riferimento alle regioni a statuto speciale, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dell'8 luglio 2010, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole al riparto tra le regioni del ridotto importo di euro 299.819.435,08 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

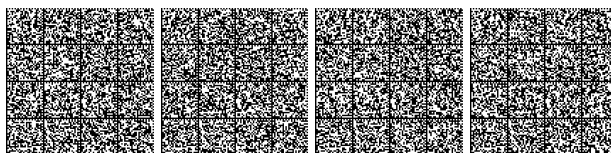
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di euro 299.819.435,08 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto A), in relazione al finanziamento per l'anno 2010 delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

L'importo di euro 299.819.435,08 destinato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, al finanziamento delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è ripartito per l'anno 2010 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 16 agosto 2010

Il Ministro: TREMONTI

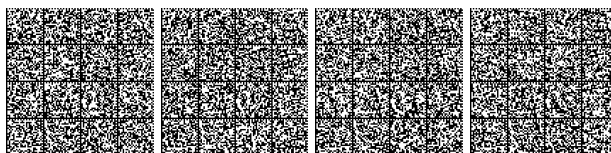


PROSPETTO A)

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE P.A. DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2010
 CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA
 (D.L.vo n. 143/97 - DPCM 11 maggio 2001 - DM 26 luglio 2007)

(importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO	ALTRE ATTIVITA'	SUBSIDENZA RAVENNA (legge 845/80)	PROVE VARIETALI	TOTALE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VALLE D'AOSTA	749.539,68	804.622,89	-	-	1.554.162,57
PIEMONTE	5.929.688,76	15.954.522,45	-	-	21.884.211,21
LIGURIA	519.799,89	3.011.588,53	-	2.306,96	3.533.695,38
LOMBARDIA	15.876.509,42	19.402.906,27	-	859.148,50	36.138.564,19
PROV. AUT. BOLZANO	1.027.364,47	3.241.480,79	-	-	4.268.845,26
PROV. AUT. TRENTO	893.624,72	2.298.922,54	-	-	3.192.547,26
FRIULI VENEZIA-GIULIA	1.617.292,82	4.482.898,96	-	-	6.100.191,78
VENETO	4.617.686,87	18.414.369,58	2.602.940,00	384,50	25.635.380,95
EMILIA ROMAGNA	8.091.698,70	19.273.207,96	3.594.540,00	155.023,96	31.114.470,62
TOSCANA	1.684.230,25	11.241.731,24	-	-	12.925.961,49
UMBRIA	835.679,30	4.781.758,89	-	-	5.617.438,19
MARCHE	1.079.305,33	7.463.261,23	-	-	8.542.566,56
LAZIO	2.548.122,99	13.080.869,27	-	1.050,47	15.630.042,73
ABRUZZO	1.383.753,95	7.908.293,55	-	-	9.292.047,50
MOLISE	567.691,72	3.080.556,21	-	-	3.648.247,93
CAMPANIA	1.483.777,16	15.471.748,72	-	-	16.955.525,88
PUGLIA	2.022.499,60	24.207.654,39	-	-	26.230.153,99
BASILICATA	1.321.662,95	6.850.789,18	-	-	8.172.452,13
CALABRIA	1.619.003,87	11.379.666,59	-	-	12.998.670,46
SICILIA	4.905.899,91	25.242.169,53	-	-	30.148.069,44
SARDEGNA	3.936.953,94	12.299.235,61	-	-	16.236.189,55
TOTALE	62.711.786,30	229.892.254,39	6.197.480,00	1.017.914,39	299.819.435,08



DECRETO 5 agosto 2010.

Approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte a ruolo di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il quale prevede che la cartella di pagamento da notificare al contribuente cui si riferiscono le somme iscritte a ruolo sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, concernente l'approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, emanato dal Ministero delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2010, oggi competente per materia, con il quale si approva il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che l'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010;

Considerato, altresì, che ai sensi del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate i Fogli Avvertenze da inserire nel corpo della nuova cartella di ruolo sono approvati con separati provvedimenti, in relazione alla tipologia delle somme iscritte a ruolo;

Attesa l'esigenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di adottare, entro i termini citati nel provvedimento della suddetta Agenzia, i Fogli Avvertenze di propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

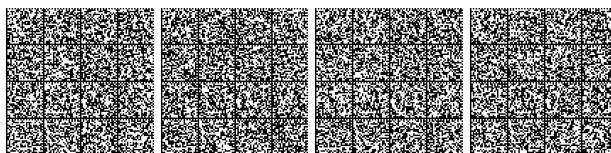
1. Sono approvati i Fogli Avvertenze, relativi alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad integrazione del modello di cartella di pagamento approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010.

2. I Fogli di cui al comma 1 sono contenuti negli allegati al presente decreto, n. 1, n. 2 e n. 3 e ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore generale: FERRARA



RUOLI EMESSI DA AAMS
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Per il recupero dei crediti tributari – FOGLIO AVVERTENZE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all'Ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto dell'Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento



- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

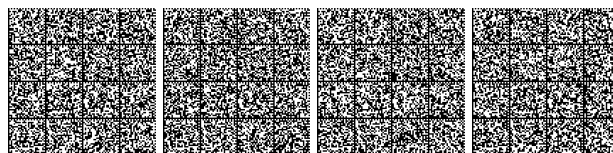
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.

Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.



RUOLI EMESSI DA AAMS
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Per il recupero dei crediti non tributari – FOGLIO AVVERTENZE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

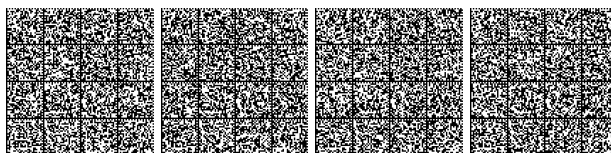
- nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

N.B. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981), il ruolo e/o la cartella possono essere impugnati solo per vizi propri.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice all'Ufficio che ha emesso il ruolo per chiedere la sospensione del pagamento.

Se la sospensione viene concessa, e successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.



RUOLI EMESSI DA AAMS
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Per il recupero dei crediti derivanti da sentenze o da ordinanze esecutive di condanna
della Corte dei Conti – FOGLIO AVVERTENZE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c. p.c. è la Corte dei Conti.

10A10475



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2010.

Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare nel corso degli ultimi due anni sul territorio nazionale con numerose positività per virus influenzale a bassa patogenicità nelle Regioni del Nord e Centro Italia;

Rilevato che il settore rurale, in forza della propria tipologia, potrebbe svolgere un ruolo epidemiologico rilevante nella incursione di virus influenzale nel settore industriale, in funzione del rischio derivante da eventuali correlazioni epidemiologiche tra il serbatoio naturale dei virus influenzali e gli allevamenti industriali, nonché dalla movimentazione nel circuito rurale extraregionale di potenziali volatili infetti, di materiali contaminati, di attrezzature, di veicoli e di personale;

Considerato che il circuito avicolo rurale è un settore molto complesso della filiera avicola italiana con un notevole impatto socio-economico, anche perché l'abitudine ad allevare volatili è molto diffusa nelle zone rurali e peri-urbane;

Considerato che l'attività di monitoraggio ha permesso di individuare due epidemie di LPAI H7N3, nel 2007 e nel 2009 che hanno riguardato principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi;

Rilevata la difficoltà di controllare l'infezione una volta entrata nel circuito rurale con l'inevitabile rilevamento di numerosi focolai secondari nel pollame da cortile;

Rilevata l'opportunità pertanto di adottare un Piano di controllo sanitario e di gestione dei rischi rilevati nel settore avicolo rurale introducendo tra l'altro l'attuazione di misure di biosicurezza nonché un sistema di accreditamento delle strutture che commercializzano in ambito extraregionale;

Considerato che il Piano è stato condiviso con le Regioni e Province Autonome e le Associazioni di categoria del settore avicolo;

Acquisito il parere tecnico n. 1/ 2010 del 24 maggio 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sull'intero territorio nazionale l'attuazione del Piano di cui all'allegato A del presente decreto, concernente «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale».

2. Eventuali modifiche all'allegato A di cui al comma 1, possono essere adottate dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, tenuto conto del parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

3. Il Ministero della salute verifica, di concerto con le Regioni e Province Autonome, l'attuazione del Piano.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona dei beni culturali registro n. 12 foglio n. 252



Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale

1. DEFINIZIONI

- «Pollame»: animali di cui all'art. 2, punto 2 lettera a) del DPR 587/93 con l'esclusione dei piccioni;
- «filiera avicola rurale»: l'insieme degli allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, allevano o commercializzano animali destinati agli allevamenti rurali;
- «allevamento rurale»: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all'autoconsumo;
- «allevamento di svezzamento: allevamento in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della filiera avicola rurale;
- «commerciante»: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
- «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;
- «unità epidemiologica»: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali;
- «vuoto sanitario»: periodo non inferiore ai 3 gg che intercorre tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
- «vuoto biologico»: periodo non inferiore a 8 gg che intercorre tra lo svuotamento ed il ripopolamento.

2. REQUISITI DI BIOSICUREZZA

Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'OM 26/08/2005 e s.m. e i.

3. ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO IN AMBITO EXTRA-REGIONALE

Le aziende che commercializzano gli animali in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate, in particolare:

Requisiti Strutturali

I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.



- aree di alimentazione al chiuso

Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:

- barriere posizionate all'ingresso dell'azienda idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento.
- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento (arco di disinfezione);
- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori;

Requisiti Gestionali

L'allevatore deve assicurare lo svolgimento delle seguenti azioni:

- dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, devono essere riportati:
 - la specie
 - il numero di animali
 - la provenienza e la destinazione
 - la data della movimentazione

I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, sulla base della valutazione del rischio relativo alle attività insistenti sul proprio territorio, hanno la facoltà di stabilire frequenze diverse di trasmissione dei dati che non superino in ogni caso i tre mesi;

- redigere regolare Mod.4 per i volatili movimentati;

Inoltre

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;
- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento;
- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
- divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
- obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza;

I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui sopra e mediante rilascio di apposita certificazione, accreditano gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale. Il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra, comporta la sospensione dell'accreditamento fino alla rimozione della non-conformità rilevata.



4. PULIZIA E DISINFEZIONE -VUOTO BIOLOGICO E SANITARIO

E' prevista l'applicazione di quanto prescritto nell'Allegato A dell'O.M. 10 ottobre 2005 di modifica ed integrazione dell'O.M. 26 agosto 2005.

Tutti gli interventi di disinfezione devono essere riportati su apposito registro.

Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono essere puliti e disinfettati.

5. PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI

Tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome del destinatario
- Indirizzo
- Numero e specie degli avicoli
- Data di vendita

Per accedere a fiere e mercati gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale.

Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo.

6. ACCERTAMENTI SANITARI

Gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico, almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- specie a rischio
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria
- animali allevati all'aperto



- animali rientrati da fiere, mostre e mercati
- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale

Gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati con la seguente frequenza:

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali)
- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere modificata mediante piani regionali che devono comunque rispettare le modalità previste dal piano di sorveglianza nazionale.

7. CONTROLLI UFFICIALI

Per il rilascio dell'accreditamento alla commercializzazione extra regionale e dell'autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere/mercati, gli allevamenti di svezzamento devono essere sottoposti ad un sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti per la verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti ai precedenti punti.

Dopo il rilascio dell'accreditamento, tali requisiti devono essere verificati, dal competente Servizio Veterinario con apposito sopralluogo, almeno 2 volte/anno.

In tutti gli altri allevamenti di svezzamento il Servizio veterinario deve comunque effettuare almeno un sopralluogo all'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, le cadenze di tali verifiche possono essere aumentate mediante piani regionali.

Fiere e Mercati

Oltre a quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/54, i Servizi Veterinari almeno 4 volte l'anno devono effettuare un sopralluogo presso fiere/mercati avicoli con le modalità previste dall'art. 18 DPR n.320/54, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte degli operatori economici delle disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi.

Qualora l'esito di tali sopralluoghi dia esito sfavorevole, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, nel caso di gravi inadempienze, viene ritirato il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviato al servizio veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accreditamento o dell'autorizzazione almeno 15 gg.

10A10245



DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Plopeanu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Plopeanu Veronica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2005 dalla sig.ra Plopeanu Veronica, nata a Mihail Kogalniceanu (Romania) il giorno 6 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Plopeanu Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09913

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Panait Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Panait Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale F.E.G. di Ploiesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Panait Nicoleta ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Iancu e da coniugata Panait;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;



Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale F.E.G. di Ploiesti nell'anno 2009 dalla sig.ra Iancu Panait Nicoleta, nata a Uralati (Romania) il giorno 16 luglio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Panait Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09914

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Driment Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Driment Ioan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell'anno 2000 dal sig. Driment Ioan, nato a Viseu De Sus (Romania) il giorno 23 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Driment Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09915



DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Fontanelli Šuleková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art.16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucia Fontanelli Šuleková nata a Zvolen (Repubblica Slovacca) il giorno 12/08/1983, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor všeobecnej medicíny, MUDr.» n. 003398 rilasciato in data 24 maggio 2007 dalla Univerzita «Pavò Josefa Šafárika v Košiciach» - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor všeobecnej medicíny, MUDr.» n. 003398 rilasciato dalla Univerzita «Pavò Josefa Šafárika v Košiciach» - Repubblica Slovacca - in data 24 maggio 2007 alla sig.ra Lucia Fontanelli Šuleková, nata a Zvolen (Repubblica Slovacca) il giorno 12 agosto 1983, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Lucia Fontanelli Šuleková è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10246

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramona Stefania Varodi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

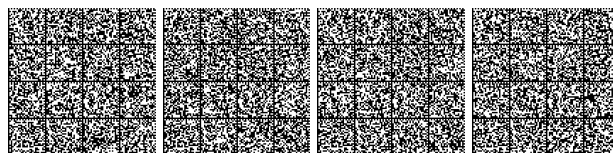
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ramona Stefania Varodi nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 13 aprile 1963, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic veterinar» rilasciato in data 1 agosto 1994 con il n. 177 dalla Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca - Romania - in data 1 agosto 1994 con il n. 177 alla sig.ra Ramona Stefania Varodi, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 13 aprile 1963, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Ramona Stefania Varodi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10247

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Lavinia Zamfir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede

che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Lavinia Zamfir nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 30 dicembre 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 12 novembre 2004 con il n. 533 dalla Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din Bucarest - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

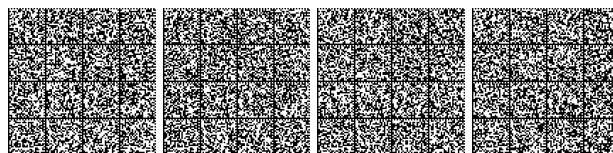
Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din Bucarest - Romania - in data 12 novembre 2004 con il n. 533 alla sig.ra Elena Lavinia Zamfir, nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 30 dicembre 1978, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Elena Lavinia Zamfir è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10248

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bal Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce i diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Bal Karina, cittadina belga, nata a Wilrijk (Belgio) il 19 agosto 1956, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Vroedvrouw» conseguito in Belgio presso l'Istituto «Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde» il 26 giugno 1980, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 22 luglio 2010 dell'Autorità competente del Belgio – federal public service – Health, food chain safety and environment – Department Health Professions e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente è in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di ostetrica, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Vroedvrouw» conseguito in Belgio il 26 giugno 1980, presso l'Istituto «Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde» dalla signora Bal Karina, nata a Wilrijk (Belgio) il 19 agosto 1956, cittadina belga, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Bal Karina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10249

ORDINANZA 5 agosto 2010.

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;



Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n. 2006/574/CE;

Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione della Commissione europea che concede la facoltà all'Autorità competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1.

Visto l'art. 3 della decisione della Commissione europea n. 2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di applicazione della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010.

Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008 recante «Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della decisione 2006/574/CE e che con nota DGSA II/19094 del 26/09/2008 erano state dettate indicazioni operative per l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008;

Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo, purché siano adottate adeguate misure di biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità e la necessità di prevedere specifiche condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria;

Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 9 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo 1, lettera d), e 4 della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle premesse, su tutto il territorio nazionale è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

2. La concessione della deroga è immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti, il 16 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 125



PROTOCOLLO OPERATIVO**DEROGA AL DIVIETO DELL'UTILIZZO DI UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA-
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2005/734/CE E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.****Premessa**

Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, poiché in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.

I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.

Le modalità con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante.

Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio è collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti.

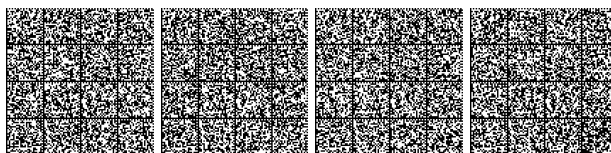
Inoltre relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus.

Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.

La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attività di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attività del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale.



La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilità di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.

La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata favorevole per la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Decisione sopra citata.

Tale deroga deve essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.

Gli Stati Membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio.

In particolare devono essere tenuti sotto controllo costante:

- a) l'interazione virus/anatra;
- b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti;
- c) le zone umide di maggiore importanza;
- d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento intensivo del pollame domestico.

Deve essere garantito:

- 1. anagrafica;**
- 2. tracciabilità e rintracciabilità;**
- 3. biosicurezza;**
- 4. misure sanitarie di controllo.**

1. Anagrafica

Il detentore, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono delegare alle Province l'attività di registrazione e contestuale assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attività di validazione da parte dei Servizi.

Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.



Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante:

- sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia competente che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti.

Ogni Provincia deve predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata “anagrafica allevamento”, raccogliendo i seguenti dati:

codice allevamento – specie detenuta/allevata – detenzione o meno di altre specie di avicoli - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) – residenza o domicilio del detentore – luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi – nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale) – codici identificativi individuali assegnati – data di applicazione dell’identificativo e relativo codice – stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato).

La Provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN, oppure alla Regione, con modalità da definire e concordare tra i due Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed inviarli periodicamente alla BDN.

Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un’auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell’acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Per la prevenzione dell’introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l’eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla Provincia ai fini dell’aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Le Regioni e PA possono stabilire misure organizzative atte a prevenire la introduzione del virus ed a ridurre la diffusione, limitando l’utilizzo dei volatili al di fuori della ATC o appostamento fisso autorizzati all’inizio della stagione venatoria e controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono essere comunicati al Ministero della Salute.

E’ responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l’aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.

Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio.



Il detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni.

3. Biosicurezza

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili. In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

Il cacciatore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

4. Misure sanitarie di controllo

I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della Decisione 2006/574/CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di Riferenza Nazionale per l'influenza aviaria.

Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti sui quali verrà effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.

I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al Servizio veterinario competente per territorio.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, comporterà l'adozione delle misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attività in oggetto).

I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle Regioni o Province.



I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.

Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2 *quater* della Decisione della Commissione 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni.

10A10502

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «V.A.I. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 16 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «V.A.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 02935290367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10350

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Voludia Digital Service società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Voludia Digital Service società cooperativa sociale», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02319150542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Cristiana Maggesi, nata a Perugia il 24 novembre 1969, ivi domiciliata in Strada Tiberina Nord n. 182, ne è nominata commissario liquidatore.



Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10351

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2010.

Approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, come emendata;

Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code); parte A, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1 e parte B, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1;

Visto il regolamento comunitario n. 725/2004 del 31 marzo 2004;

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324; come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Vista la scheda 6 «Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla security», del Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, nella versione aggiornata ed approvata con decreto ministeriale n. 0000697 del 19 agosto 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'art. 7, relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto n. 999/2009 del 1° ottobre 2009, con il quale sono stati approvati i modelli di attestazione per il superamento degli esami a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave (SSO), Agente di sicurezza della società (CSO) ed agente di sicurezza per l'impianto portuale (PFSO);

Considerata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave (SSO), che faccia esplicito riferimento alla regola A-VI/5 della Convenzione STCW;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, secondo il modello in doppia lingua italiano/inglese allegato al presente decreto dirigenziale, l'attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave (SSO).

Art. 2.

Il modello di attestazione per il superamento del corso per SSO di cui al decreto n. 999/2009 è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il comandante generale: LOLLI



ALLEGATO

Spazio riservato all'intestazione del Centro di Formazione

CORSO PER UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE **TRAINING FOR SHIP SECURITY OFFICER**

SI CERTIFICA CHE IL SIG./SIG.RA
WE CERTIFY HEREBY MR./MS:

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

MATRICOLA N.
SEAMEN'S BOOK NO.

COMPARTIMENTO MARITTIMO
MARITIME AUTHORITY

HA FREQUENTATO DAL
HAS ATTENDEND FROM

AL
TO

CON ESITO FAVOREVOLE
WITH POSITIVE RESULTS

IL CORSO PER
UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE
PRESSO _____ (*CENTRO DI FORMAZIONE*)
autorizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Decreto n° ____ in data ____

THE TRAINING COURSE FOR
SHIP SECURITY OFFICER
AT THE _____ (*TRAINING CENTER*) _____
authorized by the Italian Coast Guard Headquarters - decree n° _____ on _____

Il Corso si è svolto in conformità al Codice ISPS Parte A Paragrafo 13.2, Parte B Paragrafi 13.1 e 13.2 e all'IMO Model Course n. 3.19 e secondo la STCW 78/95 Regola A-VI/5.

The training course has been carried out in conformity with ISPS Code Part A paragraph 13.2, Part B paragraphs 13.1 and 13.2 and with IMO Model Course n. 3.19 as per the STCW 78/95 Regola A-VI/5.

REGISTRATO CON IL N. _____
REGISTERED N.

Firma del Titolare dell'attestato
Signature of the holder

Timbro
Seal

Il Direttore del Corso
The Course Director

L'Autorità Marittima
Maritime Authority



DECRETO 26 luglio 2010.

Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e del certificato per istruttore certificato in maritime security.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, come emendata;

Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code); parte A, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1 e parte B, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1;

Visto il regolamento comunitario n. 725/2004 del 31 marzo 2004;

Visto l'art. 10.1.1 della scheda 6 «Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla security», del Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, nella versione aggiornata ed approvata con decreto ministeriale n. 0000697 del 19 agosto 2009;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e del certificato di superamento dell'esame per istruttore Certificato in maritime security;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo i modelli in doppia lingua italiano/inglese allegati al presente decreto dirigenziale, l'attestazione di partecipazione al corso per istruttore certificato in maritime security ed il relativo certificato di abilitazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il comandante generale: LOLLI



Spazio riservato all'intestazione del Centro di Formazione

**CORSO PER ISTRUTTORE CERTIFICATO
IN MARITIME SECURITY
TRAINING FOR MARITIME SECURITY INSTRUCTOR**

SI CERTIFICA CHE IL SIG./SIG.RA
WE CERTIFY HEREBY MR./MS:

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

HA FREQUENTATO DAL
HAS ATTENDEND FROM

AL
TO

CON ESITO FAVOREVOLE
WITH POSITIVE RESULTS

IL CORSO PER
ISTRUTTORE CERTIFICATO IN MARITIME SECURITY
PRESSO _____ (*CENTRO DI FORMAZIONE*)
autorizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Decreto n° ____ in data ____

THE TRAINING COURSE FOR
MARITIME SECURITY INSTRUCTOR
AT THE _____ (*TRAINING CENTER*)
authorized by the Italian Coast Guard Headquarters - decree n° ____ on ____

Il Corso si è svolto in conformità al punto 5.1.2 della scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza marittima.

The training course has been carried out in conformity with the paragraph 5.1.2 of the Board n°6 of the National Program of Maritime Security

REGISTRATO CON IL N. _____
REGISTERED N.

Firma del Titolare dell'attestato
Signature of the holder

Timbro
Seal

Il Direttore del Corso
The Course Director

L'Autorità Marittima
Maritime Authority



N.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

CAPITANERIA DI PORTO
Maritime Authority

CERTIFICATO PER ISTRUTTORE IN MARITIME SECURITY
CERTIFICATE FOR MARITIME SECURITY INSTRUCTOR

SI CERTIFICA CHE:
THIS IS TO CERTIFY THAT:

IL SIG./SIG.RA
MR./MS.

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

Risponde ai requisiti di competenza per l'abilitazione come Istruttore certificato per la sicurezza marittima stabiliti dalla Scheda 6 del Programma nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali.

meets the standard of competence for the certification as maritime security instructor set out in the Board n° 6 of the National Program for Maritime Security.

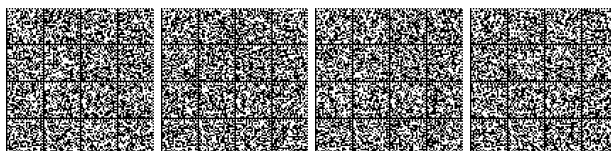
Data di rilascio
Issued on

Data di scadenza
Valid until

Firma del titolare del certificato
Signature of the holder of the certificate

Timbro
Seal

**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate



DECRETO 9 agosto 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Quercia 58», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il decreto ministeriale n. 2104 del 27 maggio 1987 con il quale la cooperativa edilizia «Quercia 58», con sede in Roma, via Vitaliano Rotellini n. 159, venne posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Corrado Romeo nominato commissario liquidatore della stessa;

Vista la sentenza del tribunale di Roma n. 970 del 3 ottobre 1986 con la quale era stato dichiarato lo stato di insolvenza del Sodalizio e sulla cui base venne adottato il provvedimento di liquidazione;

Considerato che il tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa sulla base del decreto ingiuntivo n. 6486 del 9 giugno 1984 con il quale si ingiungeva alla cooperativa stessa il pagamento della somma di lire 58.286.000 oltre interessi e spese a favore dell'ing. Vaccari per prestazioni professionali da quest'ultimo svolte a favore della cooperativa stessa;

Vista l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla cooperativa e l'inammissibilità dell'opposizione dichiarata dal tribunale;

Visto l'appello avverso la citata sentenza proposto dal commissario liquidatore presso la corte di appello di Roma, che rigettava il ricorso;

Visto il ricorso contro la sentenza della corte di appello proposto dal commissario liquidatore alla corte di cassazione, che accogliendo il ricorso medesimo, dichiarava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e rinviava il giudizio di merito ad un'altra sezione della corte di appello di Roma;

Vista la sentenza della corte di appello di Roma n. 3545 la quale dichiarò nel merito cessata la materia del contendere;

Considerato che in data 16 marzo 1992 il commissario liquidatore aveva provveduto a depositare presso il tribunale di Roma lo stato passivo della cooperativa e in data 31 marzo 1993 veniva stilato il verbale di conciliazione avanti al giudice delegato con il quale il commissario liquidatore si era impegnato ad ammettere al passivo della procedura concorsuale il credito dell'ing. Vaccari per lire 113.475.671;

Vista la nota con la quale il commissario liquidatore, ritenendo che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con cui la corte di appello aveva deciso la causa avrebbe comportato la caducazione dell'unico titolo di insolvenza della cooperativa che ne aveva dichiarato la messa in liquidazione coatta amministrativa, invitava la scrivente a revocare il decreto ministeriale n. 2104 del 1987 di messa in liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota con la quale gli avvocati dell'ing. Vaccari hanno rappresentato di non revocare il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa in quanto, a loro parere, la cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla corte di appello, sarebbe scaturita a seguito del verbale di conciliazione davanti al giudice delegato in data 31 marzo 1993 con il quale il commissario liquidatore avrebbe ammesso al passivo la somma di lire 113.475.671 in chirografario;

Vista la ministeriale prot. n. B/3172 del 23 ottobre 2006 con la quale la scrivente chiedeva alla commissione centrale di vigilanza se si potesse o meno procedere alla revoca del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Quercia 58»;

Visto il parere in data 11 gennaio 2007 con il quale la commissione centrale di vigilanza aveva ritenuto che non dovesse procedersi ad alcuna revoca della liquidazione coatta «posto che il debito per cui fu a suo tempo emesso il relativo provvedimento è tuttora inestinto, peraltro aggravato delle spese e dagli interessi succedutesi, e per cui è mutata solo la fonte del debito stesso, non più il decreto ingiuntivo bensì il verbale di conciliazione»;

Vista la nota in data 20 febbraio 2008 e 3 luglio 2008 con la quale il dott. Romeo ha chiesto nuovamente la revoca del decreto n. 2104 del 27 maggio 1987 di messa in liquidazione coatta amministrativa e ha trasmesso lo stato passivo n. 343/86 del commissario liquidatore, nella quale non figurano creditori della cooperativa in argomento;

Vista la nota in data 8 luglio 2008 con la quale l'avv. Carla Buzzelli ribadisce ancora una volta il credito dell'ing. Vaccari nei confronti della cooperativa;

Vista la ministeriale n. 9512 del 23 ottobre 2008 con la quale questo ufficio ha invitato il commissario liquidatore a far conoscere, al fine di poter definire la vertenza in oggetto, se il giudice fallimentare avesse emesso ordinanza che giustificasse la modifica dello stato passivo presentato al tribunale ordinario di Roma in data 18 febbraio 2008 in sostituzione di quello del 16 marzo 1992;



Considerato che a tutt'oggi la ministeriale n. 9512 non risulta riscontrata, considerato altresì che il dott. Corrado Romeo ha chiesto la revoca della nomina a commissario liquidatore per motivi di salute, allegando certificato medico;

Ritenuto opportuno al momento non revocare la messa in liquidazione coatta della cooperativa se non, eventualmente, dopo le notizie richieste con la succitata ministeriale;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Luciano Giorgetti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Giorgetti, nato a Poggio Moiano (Rieti) il 2 aprile 1949, è nominato commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Quercia 58», con sede in Roma, via Vitaliano Rotellini n. 159, in sostituzione del dott. Corrado Romeo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, al commissario liquidatore spettano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, in particolar modo, accertare se il giudice fallimentare abbia emesso ordinanza che abbia modificato lo stato passivo presentato al tribunale di Roma in data 18 febbraio 2008 in sostituzione di quello del 16 marzo 1992, da, eventualmente, giustificare la revoca della presente procedura concorsuale.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il direttore generale: ARREDI

10A10352

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2010.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;



Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal consorzio di tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Abruzzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Abruzzo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO



ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ABRUZZO”**Articolo 1**

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Abruzzo” bianco;
“Abruzzo” rosso;
“Abruzzo” passito bianco;
“Abruzzo” passito rosso;
“Abruzzo” spumante bianco;
“Abruzzo” spumante rosé;
“Abruzzo” Cococciola;
“Abruzzo” Cococciola superiore;
“Abruzzo” Malvasia;
“Abruzzo” Malvasia superiore;
“Abruzzo” Montonico;
“Abruzzo” Montonico superiore;
“Abruzzo” Passerina;
“Abruzzo” Passerina superiore;
“Abruzzo” Pecorino;
“Abruzzo” Pecorino superiore.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini della Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Abruzzo” bianco:

Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 50%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” rosso :

Montepulciano: minimo 80%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, presenti in ambito aziendale;.

“Abruzzo” passito bianco:

Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” passito rosso:

Montepulciano: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” spumante bianco:

Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;



“Abruzzo” spumante rosé:

Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con le specificazioni aggiuntive del nome di uno dei vitigni ed eventuali menzioni aggiuntive di cui all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o pedemontane comprese in tutto o in parte nei territori dei comuni di seguito elencati. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle ed in zone umide nonché quelli adiacenti a fiumi o torrenti.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende i comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L’Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrialignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

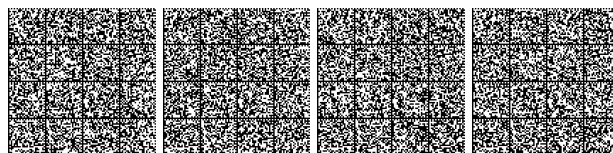
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto



degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campi, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara sino ad incontrare la strada provinciale che si segue passando per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso, proseguendo sino al limite comunale di Castel Castagna a quota 273. Si procede verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e per un breve tratto su quello di Farindola sino ad incontrare a quota 760 la mulattiera, prima, e la carreggiabile, dopo, che passando per quota 695 e 700, incontra la strada provinciale per Farindola. Da qui si procede in direzione Farindola passando per il centro abitato, si prende poi la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea e si prosegue fino al limite comunale di Civitella Casanova a quota 631. Si prosegue verso sud-ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova fino ad incontrare la strada provinciale per Civitella Casanova paese che si segue sino ad incontrare il limite comunale in prossimità di Casale della Guardia. Da qui si prosegue verso sud-ovest lungo il confine comunale di Vicoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli a quota 553 che si segue passando per Brittoli sino all'abitato di San Vito; da qui si prosegue lungo la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari, a quota 443, fino ad incontrare il limite comunale di Corvara e da qui prosegue lungo il confine comunale prima e provinciale dopo (L'Aquila-Pescara) sino in località Monte Picca. Da qui, in direzione ovest, si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459, 528, e 485 in comune di Villa S. Lucia. Da qui si prosegue in direzione nord, prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo toccando quota 500 e 763, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo detta strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Castel Vecchio Calvisio-Capestrano a quota 636. Si prosegue lungo il confine comunale di Capestrano, passando per località Monte Rotondo, sino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Da qui si prosegue, in direzione sud, lungo il confine provinciale sino ad incontrare in località Vallone Grande il limite comunale di Vittorito a quota 650. Si prosegue lungo i limiti comunali di Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio ne' Vestini, Poggio Pienze e Sant'Eusanio Forconese sino ad incontrare, in località Vicicone a quota 564, la strada per Tussillo-Villa S. Angelo. Da qui si prosegue in direzione sud-est lungo detta strada fino ad incontrare il limite comunale di S.Eusanio Forconese-Villa S. Angelo a quota 619. Si prosegue lungo i limiti comunali di Villa S. Angelo, Stiffe, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi sino ad incontrare la strada Goriano Valli - Secinaro nelle vicinanze di Colle Bufame a quota 864. Da qui, in direzione sud-ovest si prosegue lungo la strada passando per Secinaro e Gagliano Aterno sino ad incontrare il limite di Castelvechio Subequo. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di Castelvechio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Prezza, Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km 11. Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la SS n.17 (Km.



106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acerò tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. In direzione Nord-Est si prosegue lungo il confine provinciale Pescara L'Aquila sino ad incontrare il limite comunale di Tocco da Casauria. Si prosegue lungo il limite comunale di Tocco da Casauria, sino ad incontrare il limite comunale di Salle, si prosegue detto limite sino ad incontrare a quota 662 la mulattiera che in direzione sud-est porta a Salle Vecchio passando per le quote 665, 677 e 605. Da qui, proseguendo per la mulattiera che tocca le quote 562,570, 580, incrocia il confine comunale a quota 645. Da qui si prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Salle, Bolognano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, sino ad incontrare la strada Abbateggio-Caramanico nelle vicinanze del Vallone Carpeneto a quota 736. Da qui, in direzione nord-est si risale lungo detta strada per un breve tratto e proseguendo lungo il crinale a quota 700 e 610 si interseca di nuovo il confine comunale di Abbateggio-Roccamorice. Si prosegue in direzione nord lungo detto confine sino ad incontrare il limite comunale di Lettomanoppello a quota 223. Da qui in direzione sud- est si prosegue lungo il confine comunale Lettomanoppello-Roccamorice sino ad incontrare il limite provinciale Pescara Chieti in località Triangolo. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine provinciale, coincidente con i limiti comunali di Lettomanoppello e Serramonacesca, sino ad incontrare sul limite comunale di quest'ultimo la strada provinciale Roccamontepiano-Pretoro a quota 586. Si procede lungo detta strada in direzione Pretoro, si oltrepassa il centro abitato, sino all'incrocio con la strada Pretoro-Fara Filiorum Petri in località Crocifisso., da qui in direzione sud-est si prosegue lungo la strada che passando per Bocca di Valle giunge sino al centro abitato di Pennapiedimonte. Da qui, passando per la mulattiera che tocca le quote 490, 571 e 663 incontra il limite comunale Pennapiedimonte-Palombaro. Da qui, in direzione sud si prosegue lungo la carreggiabile che toccando le quote 665 722 744 interseca il confine comunale di Palombaro- Fara San Martino a quota 708. In direzione ovest, si segue per un breve tratto detto limite sino ad incontrare la carreggiabile che passando per quota 632, 558, 502, 493, e 475 incontra in località Convento la strada per il centro abitato di Fara San Martino. Oltrepassato il centro abitato, si prosegue lungo la SS 84 Fara San Martino- Lama dei Peligni, in direzione Lama dei Peligni si oltrepassa il centro abitato sino ad incontrare il limite comunale con Taranta Peligna in prossimità del Km 28.200. Da qui si procede lungo il confine comunale di Lama dei Peligni, sino ad incontrare la strada Torricella Peligna-Gessopalena in prossimità del Km 25.300. Da qui in direzione Gessopalena, si segue detta strada fino a giungere in località Coccioli a quota 594. Seguendo la mulattiera prima e il crinale dopo si incontra il limite comunale Gessopalena – Roccascalegna in prossimità del fiume Rio Secco. In direzione sud ovest si seguono i limiti comunali di Roccascalegna, Bomba, Tornareccio, Casalanguida, Guilmi, Carpineto Sinello, Liscia, Carunchio,



Celenza sul Trigno sino ad incontrare il limite regionale, delimitato dal fiume Trigno, che si segue lungo i limiti comunali di Celenza sul Trigno, Tuffillo, Dogliola, Fresagrandinara, Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa medesima fino al limite regionale nord. Inoltre è compresa l'intera area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia de L'Aquila.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/ha (Ton)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
"Abruzzo" bianco	14	10,50% vol
"Abruzzo" rosso	12	11,50% vol
"Abruzzo" passito bianco	14	10,50% vol
"Abruzzo" passito rosso	12	11,50% vol
"Abruzzo" spumante charmat bianco e rosè	14	9,50% vol
"Abruzzo" spumante metodo classico bianco e rosè	12	9,50% vol
"Abruzzo" Cococciola	14	10,50% vol
"Abruzzo" Cococciola superiore	12	11,00% vol
"Abruzzo" Malvasia	14	10,50% vol
"Abruzzo" Malvasia superiore	12	11,00% vol
"Abruzzo" Montonico	12	10,50% vol
"Abruzzo" Montonico superiore	10	11,00% vol
"Abruzzo" Passerina	14	11,00% vol
"Abruzzo" Passerina superiore	12	11,50% vol
"Abruzzo" Pecorino	14	11,00% vol
"Abruzzo" Pecorino superiore	12	11,50% vol



Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno: 0;

III anno e successivi: 100%.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

- Elaborazione

I vini a denominazione di origine "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso devono essere ottenuti con l'appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).

Nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una miscelanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

- Arricchimento

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte dei vini di cui all'art.1, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l'arricchimento.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata "Abruzzo" è pari al 70%. La resa massima dell'uva per le tipologie "passito bianco" e "passito rosso" non deve superare per il vino finito il 50%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.



- Affinamento.

I vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere affinati per almeno trentasei mesi in bottiglia, di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione della partita di uve più recente. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno quarantotto mesi, di cui almeno ventiquattro di permanenza sui lieviti di fermentazione, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di riferimento di produzione delle uve.

- Immissione al consumo.

I vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” con o senza l’indicazione di uno dei vitigni o menzioni di cui all’art.1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale.

Per i vini di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all’area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” di cui all’art.1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Abruzzo” bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
- sapore: secco, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” rosso:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: corposo, secco, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Abruzzo” passito bianco:

- colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: dolce, corposo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Abruzzo” passito rosso:

- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: dolce, pieno, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,50% vol svolto);
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 32 g/l.



“Abruzzo” spumante bianco metodo charmat:

- spuma: fine e persistente
- colore: giallo paglierino più o meno carico, anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

“Abruzzo” spumante rosé metodo charmat:

- spuma: fine e persistente
- colore: rosa/ramato più o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

“Abruzzo” spumante bianco metodo classico:

- spuma: fine e persistente
- colore: giallo paglierino più o meno carico anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

“Abruzzo” spumante rosé metodo classico:

- spuma: fine e persistente
- colore: rosa/ramato più o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

“Abruzzo” Cococciola:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Cococciola superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.



“Abruzzo” Malvasia:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Malvasia superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Montonico:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Montonico superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

“Abruzzo” Passerina:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: gradevole, fresco, florale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Passerina superiore:

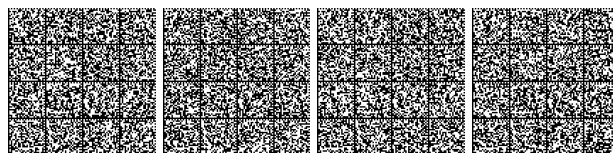
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Abruzzo” Pecorino:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Abruzzo” Pecorino superiore:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;



- odore: gradevole, fresco, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

I vini a denominazione "Abruzzo", eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Abruzzo" elaborati con il metodo classico possono utilizzare il millesimo alle condizioni previste nel precedente art. 5.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" sono consentiti i seguenti recipienti: 0,375 lt, 0,5 lt (ad esclusione degli spumanti), 0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt e tutti i formati speciali compresi tra 6 lt e 27 lt.

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" che si fregiano della menzione "superiore" non è consentito l'uso del recipiente da 0,375 lt.

- Tappatura e recipienti

È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

I recipienti devono essere di vetro.

I vini spumanti a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.



ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ABRUZZO BIANCO	B416	X	888	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO ROSSO	B416	X	999	2	X	X	A	0	X
ABRUZZO COCCOCIOIA	B416	X	064	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO COCCOCIOIA SUPERIORE	B416	X	064	1	B	X	A	0	X
ABRUZZO MALVASIA	B416	X	MAB	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO MALVASIA SUPERIORE	B416	X	MAB	1	B	X	A	0	X
ABRUZZO MONTONICO	B416	X	151	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO MONTONICO SUPERIORE	B416	X	151	1	B	X	A	0	X
ABRUZZO PASSERINA	B416	X	181	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO PASSERINA SUPERIORE	B416	X	181	1	B	X	A	0	X
ABRUZZO PASSITO BIANCO	B416	X	888	1	D	X	A	0	X
ABRUZZO PASSITO ROSSO	B416	X	999	2	D	X	A	0	X
ABRUZZO PECORINO	B416	X	184	1	X	X	A	0	X
ABRUZZO PECORINO SUPERIORE	B416	X	184	1	B	X	A	0	X
ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CHARMAT)	B416	X	888	1	X	X	B	0	X
ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT)	B416	X	999	3	I	X	B	0	X
ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO)	B416	X	888	1	X	X	B	1	X
ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO)	B416	X	888	1	P	X	B	1	X
ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CLASSICO)	B416	X	999	3	I	X	B	1	X
ABRUZZO SPUMANTE ROSE' MILLESIMATO (METODO CLASSICO)	B416	X	999	3	I	P	B	1	X

10A10254

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Iglesias (provincia di Carbonia Iglesias), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, con turno di ballottaggio svoltosi il 13 e 14 giugno 2010, è composto dal sindaco e da trenta consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa della mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visti gli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 29/37 del 29 luglio 2010, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e la nomina quale commissario straordinario del dott. Antonio Giovanni Ghiani, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13,



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Iglesias è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giovanni Ghiani, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 agosto 2010

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias e nomina del Commissario straordinario.

Nel Consiglio comunale di Iglesias (Provincia di Carbonia-Iglesias), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, con turno di ballottaggio svoltosi il 13 e 14 giugno 2010, composto dal Sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, mediante votazione per appello nominale ha determinato, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dall'art.141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Conseguentemente, atteso che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, si propone, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Antonio Giovanni Ghiani, avente i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: ASUNIS



AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 agosto 2010.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto anche il disposto dell'art. 43-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Viste le note prot. n. 5882 del 22 giugno 2010 e 5975 del 23 giugno 2010 con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, attestandone la proprietà in capo allo stesso;

Visto il decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2010, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei beni immobili compresi nell'allegato elenco A al decreto medesimo;

Considerato che con nota prot. n. 7302 del 6 agosto 2010, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha rappresentato che a seguito di successivi accertamenti sono emersi ulteriori immobili di proprietà dello stesso non ricompresi nell'elenco trasmesso con nota prot. n. 5882 del 22 giugno 2010;

Ritenuto che l'art.1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i seguenti beni immobili:

Ente	Regione	Partita	Provincia	Città	Indirizzo	Partita catastale	Foglio	Mappale	Sub
Inail	Friuli Venezia Giulia	412	PN	Pordenone	Galleria San Marco 2/4	2989	20	1884	90
Inail	Friuli Venezia Giulia	4131	TS	Tarvisio	Via Verdi 10/Fusine Val Romana		10	45/3	5
Inail	Lombardia	190	MI	Milano	Via Moscova 24	178902	312	230	55



Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore: PRATO

10A10252

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 9 agosto 2010.

Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Ravvisata l'esigenza di garantire le attività di sicurezza a mare durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series, nonché le attività e gli impegni necessari ad attuare un servizio di vigilanza finalizzata a garantire la sicurezza a mare da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto in occasione dell'evento;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la convenzione conseguentemente stipulata in data 5 giugno 2010 tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario delegato e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rappresentato dal Capitano di Vascello (CP) Franco G. Persenda con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento del Corpo delle Capitanerie di Porto per garantire in particolare le attività di sicurezza a mare durante l'evento tenutosi a La Maddalena dal 22 maggio al 6 giugno 2010;

Visto l'art. 3 della citata convenzione che al fine di coprire le spese derivanti dalle prestazioni fornite dal Corpo delle Capitanerie di Porto quantifica in euro 44.700,00 (quarantaquattromilasettecento/00) il costo totale corrispondente alle spese per carbo/lubrificanti e indennità fuori sede per tutti i giorni di impiego;



Visto inoltre l'art. 4 che nel prevedere le modalità di pagamento prevede che il versamento di euro 44.700,00 (quarantaquattromilasettecento/00) a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, venga effettuato nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 – capo XV – art. 3 – presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso fra Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 – 6 giugno 2010)»;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 – capo XV – art. 3 – presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso stipulato tra il Soggetto Attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 – 6 giugno 2010) della somma di euro 44.700,00 (quarantaquattromilasettecento/00) a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 9 agosto 2010

Il Commissario delegato:
CAPPELLACCI

10A10239

DECRETO 9 agosto 2010.

Pagamento degli onorari all'avvocato Gianfranco Duranti del Foro di Cagliari per l'assistenza legale, consulenziale giuridico-amministrativa ed istituzionale al Commissario delegato per lo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

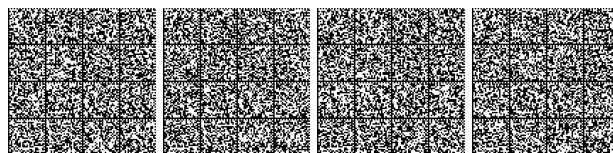
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, ha previsto che il Commissario Governativo Delegato provveda, con proprio Decreto all'istituzione di una Commissione generale di indirizzo, composta da 7 membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due dalla Regione Autonoma della Sardegna, uno dalla Provincia di Olbia – Tempio, uno dal Comune di La Maddalena ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, per garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse alla regata velica «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di «La Maddalena»;

Vista la nota n. 0001765 del 17 marzo 2010, con la quale il Commissario Governativo Delegato, in considerazione della specifica professionalità maturata dall'avv.to Gianfranco Duranti in materia di gestione degli strumenti giuridici, amministrativi ed organizzativi emergenziali quale Direttore dell'Ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, funzione esercitata dal 1995 al 2005 unitamente ad altri incarichi dirigenziali apicali presso l'Amministrazione Regionale, ha formalizzato la sua richiesta, (già personalmente anticipata nelle vie brevi in data 5 marzo 2010) all'Avvocato Duranti, della sua disponibilità ad essere nominato componente della predetta Commissione Generale di programmazione e di indirizzo per gli aspetti organizzativi, di cui al settimo comma dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3838/2010, quale rap-



presentante della Regione Autonoma della Sardegna ed, inoltre, congiuntamente, ad attivare un rapporto convenzionale di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa e legale di supporto al Commissario stesso per tutto il periodo di durata della sua gestione relativa alla delega governativa ricevuta;

Vista la nota n. 1065 del 18 marzo 2010 con cui l'Avvocato Gianfranco Duranti ha formalizzato la sua disponibilità già assicurata nelle vie brevi in data 5 marzo 2010, confermando il proseguimento delle attività consulenziali che in ragione dell'urgenza ha iniziato ad espletare sin dalla medesima data del 5 marzo 2010;

Vista la convenzione stipulata in data 20 aprile 2010, tra il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del P.C.M. sopra indicata, e l'Avvocato Gianfranco Duranti, che disciplina l'incarico di carattere generale di fornire l'assistenza legale, consulenziale giuridico amministrativa ed istituzionale con riferimento all'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicate;

Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 6 della suddetta convenzione con la quale le parti, in ragione dell'urgenza dell'operatività della convenzione, hanno convenuto di disciplinare il compenso professionale spettante all'avv. Gianfranco Duranti mediante un successivo atto integrativo della convenzione stessa;

Visto il decreto n. 2682/8 del 23 aprile 2010, con cui il Commissario Governativo Delegato ha provveduto alla costituzione della Commissione generale di indirizzo sopra citata, chiamandone a far parte, tra gli altri, l'avv.to Gianfranco Duranti in qualità di rappresentante designato dalla Regione Autonoma della Sardegna ed in qualità di Presidente della Commissione stessa;

Atteso che, come risulta agli atti dell'Ufficio del Commissario Governativo Delegato, l'avv.to Gianfranco Duranti sin dal 5 marzo 2010 ha svolto, e sta svolgendo, una intensa attività nell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto;

Atteso altresì che l'Evento di cui alla citata Ordinanza della P.C.M. n. 3838/2009 e successive modifiche ed integrazioni si è svolto compiutamente nei tempi prefissati e sono attualmente in corso le procedure di completamento delle connesse attività finalizzate alla chiusura della gestione commissariale dell'evento stesso.

Visto l'atto integrativo della convenzione tra il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del P.C.M. sopra indicata, e l'avvocato Gianfranco Duranti, stipulato in data 21 luglio 2010, in particolare l'art. 2 commi 1 e 2 con cui, in ragione dello stato del procedimento in corso pervenuto alla fase conclusiva di chiusura, è stato previsto che:

gli onorari di cui all'art. 6 della Convenzione stipulata in data 20 aprile 2010, sono stabiliti in complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali C.N.P. e A.F., nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

tali onorari vengano corrisposti quanto ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula dell'atto aggiuntivo predetto e quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla data di formale chiusura della gestione commissariale, ove questa intervenga prima del 30 novembre 2010, ovvero il 30 novembre 2010 ove a tale data essa non sia ancora intervenuta;

Visto il preavviso di parcella n. 1172 del 23 luglio 2010 emesso dall'avv. Gianfranco Duranti, Partita IVA 02993930920, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'atto integrativo predetto, stipulato in data 21 luglio 2010, per Euro 20.000,00 (onorari) più contributi previdenziali C.N.P. e A.F. per euro 800,00, oltre I.V.A. per euro 4.160,00, per un totale di Euro 24.960,00, con applicazione di ritenuta d'acconto di Euro 4.000,00.

Atteso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'atto integrativo sopra citato stipulato in data 21 luglio 2010, deve procedersi al pagamento della predetta somma di Euro 24.960,00 con applicazione della ritenuta di acconto per Euro 4.000,00;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espone in premessa, è disposto il pagamento, a favore dell'avv. Gianfranco Duranti nato a Roma il 17 maggio 1945 e residente a Cagliari Via Gen. Stefano Cagna 66, con studio professionale in Cagliari, Via Corsica 2 c.a.p. 09126, Partita IVA 02993930920, C.F. DRNGFR45E17H501L, mediante versamento su Conto corrente Poste italiane S.p.a. Codice IBAN IT57 P076 0104 8000 0007 4185 117 della somma di Euro 20.960,00, (ventimilanovecentosessanta) ed il versamento all'erario, a titolo di ritenuta d'acconto, della somma di Euro 4.000,00 come in premessa specificato.

Art. 2.

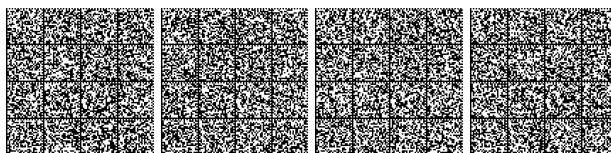
Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 9 agosto 2010

Il Commissario delegato:
CAPPELLACCI

10A10240



AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione provinciale di Cagliari.**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento della Direzione provinciale di Cagliari con sede nella via Cesare Pintus, per il giorno 30 luglio 2010.

Motivazioni.

Con nota n. 68710 del 26 luglio 2010 la Direzione Provinciale di Cagliari ha comunicato l'impossibilità di assicurare, dalle ore 11 alle 14, la regolare erogazione dei servizi istituzionali al pubblico sino alle ore 12,30 (orario di chiusura degli sportelli) e la permanenza in sede del

personale, a causa delle operazioni di disinfestazione del cortile interno e del perimetro esterno degli Uffici.

L'Ufficio del Garante del Contribuente, con nota n. UCG/551/2010 del 3 agosto 2010, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, atteso che l'evento che ha causato l'irregolare funzionamento è di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Decreto del direttore regionale del Dipartimento delle entrate proc. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art. 10, lettera b).

Attribuzioni del Direttore Regionale.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Cagliari, 4 agosto 2010

Il direttore regionale: ANGELLIS**10A10258****ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 agosto 2010

Dollaro USA	1,2799
Yen	109,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,885
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82120
Fiorino ungherese	281,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0160
Nuovo leu romeno	4,2303
Corona svedese	9,5021
Franco svizzero	1,3488
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9260

Kuna croata	7,2311
Rublo russo	39,1183
Lira turca	1,9391
Dollaro australiano	1,4280
Real brasiliano	2,2694
Dollaro canadese	1,3329
Yuan cinese	8,6978
Dollaro di Hong Kong	9,9468
Rupia indonesiana	11492,10
Rupia indiana	59,8400
Won sudcoreano	1527,10
Peso messicano	16,3059
Ringgit malese	4,0554
Dollaro neozelandese	1,8050
Peso filippino	58,090
Dollaro di Singapore	1,7435
Baht thailandese	40,810
Rand sudafricano	9,3420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10481

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 agosto 2010

Dollaro USA	1,2820
Yen	109,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,853
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82110
Fiorino ungherese	280,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,9929
Nuovo leu romeno	4,2313
Corona svedese	9,4943
Franco svizzero	1,3350
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9540
Kuna croata	7,2350
Rublo russo	39,1325
Lira turca	1,9382
Dollaro australiano	1,4379
Real brasiliano	2,2682
Dollaro canadese	1,3366
Yuan cinese	8,7281
Dollaro di Hong Kong	9,9642
Rupia indonesiana	11513,77
Rupia indiana	60,0040
Won sudcoreano	1521,95
Peso messicano	16,2970
Ringgit malese	4,0787
Dollaro neozelandese	1,8235
Peso filippino	58,272
Dollaro di Singapore	1,7464
Baht thailandese	40,787
Rand sudafricano	9,3551

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10482

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 agosto 2010

Dollaro USA	1,2860
Yen	109,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,805
Corona danese	7,4492
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82300
Fiorino ungherese	279,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,9709
Nuovo leu romeno	4,2383
Corona svedese	9,4330
Franco svizzero	1,3411
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9065
Kuna croata	7,2525
Rublo russo	39,1144
Lira turca	1,9285
Dollaro australiano	1,4251
Real brasiliano	2,2499
Dollaro canadese	1,3341
Yuan cinese	8,7346
Dollaro di Hong Kong	9,9919
Rupia indonesiana	11526,27
Rupia indiana	59,9500
Won sudcoreano	1512,72
Peso messicano	16,2260
Ringgit malese	4,0625
Dollaro neozelandese	1,8122
Peso filippino	58,055
Dollaro di Singapore	1,7424
Baht thailandese	40,796
Rand sudafricano	9,3355

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10483



MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Trimixin» e «Os-solene».

Decreto n. 78 del 27 luglio 2010

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario TRIMIXIN AIC n. 102260, OSSOLENE AIC n. 101162, di cui è titolare l'impresa Dox AL Italia S.p.a., con sede in largo Donegani n. 2 - Milano 20121 (Milano), codice fiscale n. 0211769015, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali non sono mai stati commercializzati, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoleptil»

Provvedimento 150 del 28 luglio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0336/IA/001/G

Specialità medicinale per uso veterinario PHENOLEPTIL, nelle confezioni:

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse per cani da 12,5 mg - A.I.C. 104151016;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse per cani da 50 mg - A.I.C. 104151028.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. - Willeskop 212 - Oudewater - The Netherlands.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica indirizzo titolare A.I.C.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da:

Willeskop 212,- 3421 GW Oudewater - The Netherlands;

a:

Wilgenweg 7,- 3421 TV Oudewater - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A10264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan DC»

Provvedimento n. 145 del 26 luglio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0148/001/IB/008.

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN DC, nelle confezioni:

Scatola da 4 siringhe A.I.C. n. 103706014;

Scatola da 20 siringhe A.I.C. n. 103706026;

Scatola da 60 siringhe A.I.C. n. 103706038.

Titolare A.I.C.: Virbac SA - 1 ère Avenue, 2065 M-L.I.D. 06516 Carros France

Oggetto: variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da:

Cobactan DC

a:

Virbactan.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A10265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimovit»

Provvedimento n. 149 del 28 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario STIMOVIT, nella confezione: Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101532012;

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) Cod. Fisc. 09032600158;

Oggetto: variazione Tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio lotti.

È autorizzata la variazione Tipo II relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti e precisamente: Ceva Santé Animale, Z.I. La Ballastiere, 335101 - Liborne (Francia), in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento);

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tirsan Polvere».

Provvedimento n. 153 del 30 luglio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi TIRSAN POLVERE

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102805013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102805025.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372;

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di attesa per la specie «broilers».

Si autorizza la riduzione dei tempi di attesa per la specie broilers (carni e visceri) da 28 giorni a 8 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ha espresso nel corso della riunione del 21 aprile 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ANNESSO**PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC <FRIULI > GRAVE****Art. 1 – Denominazione**

La denominazione di origine controllata “Friuli” seguita obbligatoriamente dalla specificazione “Grave” (“Friuli” Grave) per le seguenti tipologie: Bianco, anche superiore; Rosso, anche superiore; Chardonnay, anche superiore, frizzante e spumante; Novello; Rosato, anche frizzante; Pinot bianco, anche frizzante, superiore e spumante; Pinot grigio, anche superiore; Riesling (da Riesling renano), anche superiore; Sauvignon, anche superiore; Friulano, anche superiore; Traminer aromatico, anche superiore; Verduzzo friulano, anche frizzante e superiore; Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere), anche superiore; Cabernet franc, anche superiore; Cabernet sauvignon, anche superiore; Merlot, anche superiore; Pinot nero, anche superiore e Spumante; Refosco dal peduncolo rosso, anche superiore; è riservata ai vini, dell’omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Base ampelografica

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

- Chardonnay anche nelle tipologie frizzante, spumante e superiore;
- Pinot bianco anche nelle tipologie frizzante, spumante e superiore;
- Pinot grigio anche nella tipologia superiore;
- Riesling (da Riesling renano) anche nella tipologia superiore;
- Sauvignon anche nella tipologia superiore;
- Friulano anche nella tipologia superiore;
- Traminer aromatico anche nella tipologia superiore;
- Verduzzo friulano anche nelle tipologie frizzante e superiore;
- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere) anche nella tipologia superiore;
- Cabernet franc anche nella tipologia superiore;
- Cabernet sauvignon anche nella tipologia superiore;
- Merlot anche nella tipologia superiore;
- Pinot nero anche nelle tipologie superiore e Spumante;
- Refosco dal peduncolo rosso anche nella tipologia superiore;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni per un minimo del 95%, salvo quanto previsto dall’art.5 relativo al “taglio migliorativo”.

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Bianco” è riservata ai vini ottenuti da uve delle varietà a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione, con esclusione del Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Rosso”



è riservata ai vini ottenuti da uve delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Rosato” è riservata ai vini ottenuti dalle uve a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

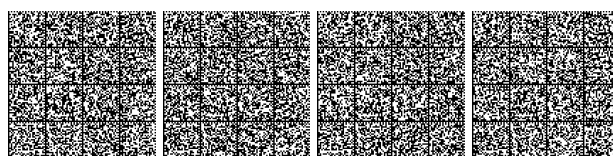
La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Novello” è riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle tipologie Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.

Art. 3 – Zona di produzione

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinico, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bùtrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; e in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in parte quello di Aviano, Azzano Decimo, Buddia, Caneva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio.

Tale zona è delimitata: dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le provincie di Pordenone e Treviso. La delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord il confine delle provincie stesse finché, oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino a incontrare la strada che costeggia il castello di Caneva. Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134. Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina e il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a incontrare il confine comunale



di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada di Alemagna (S.S. n°463). Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerzo-Tiveriaccio - C. Coful - C. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo - C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Taboga per scendere lungo la strada statale n°13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino a incrociare la strada statale n°356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco fra l'istituto orfani e C. Corgnolo.

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n°356 sino al bivio Spessa Ippis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n°56. La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddeffata asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi proseguire verso sud la strada statale n°352 che attraversa Santa Maria la Longa-Mereto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n°353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino a incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i Comuni di Castions di Strada e Pocenja. Continua lungo il confine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenja, Rivignano e Varmo. Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del Comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi quello del Comune di Fiume Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume Sile all'altezza di C. Marcuz. Segue poi questo fiume verso sud fino a intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia da cui si era partiti.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere



quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n°164, unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaioso o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

Dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione le iscrizioni di nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi; sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti.

Dall'entrata in vigore del presente decreto i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere le seguenti forme di allevamento: Guyot, Cordone speronato, Sylvoz, Casarsa, Cappuccina o Doppio capovolto.

In relazione al sesto di impianto si dovrà assicurare una produzione per ceppo che non superi i limiti di produzione consentiti dal presente disciplinare di produzione.

E' vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve superare: t. 13 per tutte le tipologie, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 91;

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5 – Norme per la Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previste dal presente disciplinare di produzione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:

dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine;

nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso;

nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia;

nei comuni di Cormons e Romans d'Isonzo in provincia di Gorizia.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% per tutte le tipologie; 11% per le tipologie qualificate "superiore".

La tipologia "Rosato" è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante.

La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle



varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo le norme previste per la produzione dei vini spumanti.

Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco “Spumante” è consentita l’aggiunta di Pinot nero fino a un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all’art. 2 nel limite massimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave Spumante può essere posto in commercio nei tipi “extra brut”, “brut”, “extra dry”, “dry”, “demi-sec”; dette definizioni possono essere riportate facendo riferimento al corrispondente significato in lingua italiana.

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia “frizzante” purchè l’anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti.

Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino espresso in grammi litro:

tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;

non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I prodotti utilizzabili per l’arricchimento dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Friuli” Grave ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70 % sarà considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Friuli” Grave; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ consentita nella misura massima del volume del 10%, l’aggiunta nei vasi vinari e la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Friuli Grave”, con altri mosti e vini ottenuti da uve di corrispondente colore rivendicate per la Denominazione di Origine “Friuli” Grave provenienti dai vigneti iscritti all’albo per ognuna delle specificazioni previste.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave è consentito l’uso dei recipienti in legno.

Art. 6 - Caratteristiche dei vini al consumo

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Friuli” Grave Bianco anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

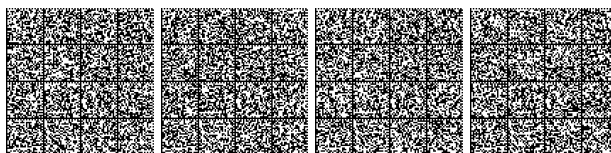
odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, equilibrato, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.



“Friuli” Grave Rosso anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: intenso, fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Friuli” Grave Novello:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico, asciutto o abboccato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Rosato anche nella tipologia frizzante:

colore: rosato;

odore: fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico, vivace nella tipologia frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

“Friuli” Grave Chardonnay anche nelle tipologie spumante e frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, vivace nella tipologia frizzante; extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec nella tipologia spumante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Pinot bianco anche nelle tipologie superiore, spumante e frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, vivace nella tipologia frizzante; extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec nella tipologia spumante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Pinot grigio anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, secco o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;



acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Riesling anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Sauvignon anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, asciutto o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Friulano anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Traminer aromatico anche nella tipologia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: aromatico, intenso;
sapore: fine, caratteristico, secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Verduzzo friulano anche nelle tipologie superiore e frizzante:

colore: da giallo paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nella tipologia frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

“Friuli” Grave Cabernet anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: armonico, asciutto o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;



“Friuli” Grave Cabernet franc anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;

odore: caratteristico, erbaceo;

sapore: gradevole, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Cabernet sauvignon anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Merlot anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Pinot nero anche nelle tipologie superiore e spumante:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato; extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec nella tipologia spumante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Refosco dal peduncolo rosso anche nella tipologia superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

“Friuli” Grave Spumante

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: sapido, armonico, extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.



E' facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “superiore” qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e:

- siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dell'art. 5;
- la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro.

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave recanti la dizione “superiore” devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall'art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con esclusione delle tipologie novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva” ma senza la dizione “superiore”, qualora siano immessi al consumo dopo due anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

Le varietà iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata “Friuli” Grave possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall'art. 2.

La tipologia contraddistinta dalla menzione “riserva” deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a 0.75 litri e con tappo di sughero; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative.

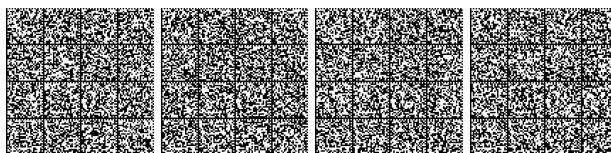
Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari, sono consentite in ottemperanza delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 8.- Confezionamento

In sede di designazione, la specificazione “Grave” deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale “denominazione di origine



controllata” e pertanto non può essere interposta tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Friuli”.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia “riserva” e “superiore” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione di origine controllata “Friuli” Grave.

In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata “Friuli” Grave della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1, *con l’esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso*, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

E’ ammessa anche la chiusura con tappo a vite fino alla capacità di lt. 1,50.

10A10038

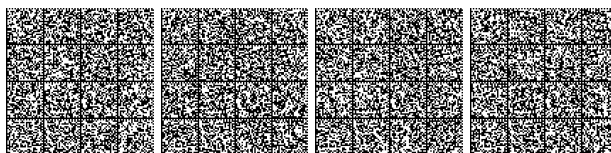
Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Salluzzesi».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Colline Salluzzesi»;

Ha espresso nel corso della riunione del 13 e 14 maggio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “COLLINE SALUZZESI”.

Art. 1 – Denominazione

1. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le tipologie, specificazioni aggiuntive e menzioni seguenti:

- Colline Saluzzesi (rosso)
- Colline Saluzzesi Barbera
- Colline Saluzzesi Chatus
- Colline Saluzzesi Pelaverga
- Colline saluzzesi Pelaverga rosato
- Colline Saluzzesi Quagliano
- Colline Saluzzesi Quagliano spumante

Art. 2 – Base ampelografica

1. La denominazione “Colline Saluzzesi” senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la composizione di vitigni seguente: Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 40%. alla produzione di detto vino altri vitigni, purché con bacca di colore analogo, non aromatici la cui coltivazione è ammessa in Piemonte.

2. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” seguita da una delle seguenti specificazioni : Barbera, Chatus, Quagliano, Quagliano spumante, Pelaverga, Pelaverga rosato è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Art. 3 – Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. “Colline Saluzzesi” comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Brondello, Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo Verzuolo e Villar San Costanzo.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dall’intersezione della S.R. n. 589 dei Laghi di Avigliana con la via Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada regionale sino a che questa entrando in Busca, incontra la circonvallazione per Dronero; indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando il concentrico di Busca sino all’intersezione con il torrente Talù ; dall’intersezione la delimitazione percorre a S.W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine comunale tra Villar San Costanzo e Busca in località Cascina Torre.

Da questo punto la delimitazione percorre la strada comunale di Artesio fino al concentrico di Morra e prosegue per Via Combale e Via Pramallè fino alla chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo, quindi prosegue per la strada provinciale n° 150 fino all’incrocio con il Torrente Rialasso, prosegue lungo Via Vasetto fino all’incrocio con il Canale Comella e lo segue fino al confine comunale di Dronero, prosegue lungo il Canale fino al ponte canale sul Rio Roccabruna,



segue il predetto rio fino al confine comunale di Roccabruna quindi raggiunge la quota 700 delimitando a monte il territorio compreso nei comuni di Dronero e Villar San Costanzo fino al confine comunale con Busca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta Cascina Margaria (quota 563) e successivamente Cascina Galliano (quota 689) immettendosi (sempre a nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando per cascina S. Romano sino a quota 687.

Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori sino a che questa interessa la strada dell'Eremo di Busca in prossimità di q. 627, indi percorre a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.

Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco.

Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po in prossimità di San Michele (q. 943).

Da qui la delimitazione segue a N.E. il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.

Da questo punto percorre a N.E. per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via Morra.

La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.

Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.

Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S. Martino, via Pusterla e via S. Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350.

Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con la via Umberto I.

Ed inoltre l'inserimento parziale dei territori dei Comuni di Revello, Envie e Martiniana Po.

Nel Comune di Envie: l'area è delimitata dalla S.P.28 dal confine di Revello fino al confine con Barge. Da qui si raggiunge in zona montana cascina Fraire di Via Basse Senaude fino alla località C.se FRAIRE. Mantenendo la quota altimetrica dei 500 metri in direzione verso Revello si raggiungono le cascate Chialvo, Mariola, Il Forte, la località S. Antonio, Cascine Giordano e proseguendo per la zona Pettinotto si raggiunge nuovamente il confine con Revello.

Nel Comune di Revello: nella parte destra orografica del fiume Po, è delimitata una striscia a monte della strada provinciale dei Boschi in zona montana per una profondità di metri 200 dalla parte in confine con il Comune di Castellar ed aumenta progressivamente fino a raggiungere 300 metri dalla parte di confine con il Comune di Martiniana Po.

Nella parte sinistra del fiume Po a monte della Via Vecchia Valle è delimitata una striscia in zona montana di profondità di 100 metri dalla parte in confine con il Comune di Rifreddo in direzione di Revello.



All'inizio di via Carrà tale striscia si allarga a monte del centro abitato di Revello fino ad una profondità di circa 200 metri. Da via Carrà si delimita una striscia a monte della S.P.28 fino al confine con il Comune di Envie per una profondità di 300 metri.

Nel Comune di Martiniana Po: l'area confina con il fiume Po (destra orografica) dal confine con Revello fino al confine con Gambasca. Da qui si segue la linea di confine con il Comune di Gambasca, si attraversa la S.P.117 fino all'altezza di Case Griglio. Da qui, restando ad una quota altimetrica di 500 metri in direzione per Revello, si tagliano in modo trasversale le località di S.Spirito fino a Rua dei Pra, fino al confine con Revello.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllato «Colline Saluzzesi» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, sabbiosi, calcarei, marnosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare e soleggiata, adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 750 metri slm;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
- densità di impianto: quelle generalmente usate e/o deliberate dagli organismi competenti e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di impianto non inferiore a 3500;
- le forme di allevamento: devono essere quelle generalmente usate e, comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- sistemi di allevamento e potatura: la contropalliera con vegetazione assurgente;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura, compresa l'irrigazione.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
“Colline Saluzzesi” rosso	10	11
“Colline Saluzzesi” Barbera	9	11
“Colline Saluzzesi” Chatus	9	11
“Colline Saluzzesi” Pelaverga	9	11
“CollineSal” Pelaverga rosato	9	11
“Colline Saluzzesi” Quagliano	9	10
“Coll.Sal” Quagliano Spumante	9	10

4. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Le rese massime di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Colline Saluzzesi” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:



Vini	Resa uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
“Colline Saluzzesi” rosso	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Barbera	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Chatus	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Pelaverga	8	11,5
“CollineSal” Pelaverga rosato	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Quagliano	8	10,5
“Coll.Sal” Quagliano Spumante	8	10,5

5 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o delle Organizzazioni dei produttori, accertata la maggioranza di adesione dei produttori iscritti all'albo, può fissare limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare, in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In tal caso il quantitativo di uve di supero, previsto dal punto 3 del presente articolo, è da proporzionarsi alla resa ridotta stabilita e non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

9. La Regione, su richiesta dei produttori, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni all'albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Art. 5 – Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.

2. L'imbottigliamento dei vini Colline Saluzzesi e la spumantizzazione del vino Colline Saluzzesi Quagliano deve essere effettuato all'interno della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:

Vini	resa Uva/vino %	produzione max di vino litri
“Colline Saluzzesi” rosso	70	7000
“Colline Saluzzesi” Barbera	70	6300
“Colline Saluzzesi” Chatus	70	6300
“Colline Saluzzesi” Pelaverga	70	6300
“Colline Salluzzesi” Pelaverga rosato	70	6300



“Colline Saluzzesi” Quagliano	70	6300
“Coll. Salluzzesi” Quagliano Spumante	70	6300

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo 3, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.

6. Nella vinificazione e invecchiamento, quando prescritto, devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

7. Il vino “Colline Saluzzesi Chatus” deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 15 ottobre dell'anno di vendemmia. L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto.

8. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione.

E' ammessa a scopo migliorativo l'aggiunta di vino Colline Saluzzesi Chatus piu' giovane a vino Colline Saluzzesi Chatus vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

10. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” Quagliano può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative per la produzione degli spumanti.

9. E' ammessa la scelta vendemmiale delle seguenti tipologie Colline Saluzzesi Barbera, Colline Saluzzesi Chatus, Colline Saluzzesi Pelaverga e Colline saluzzesi Pelaverga rosato, verso la denominazione Colline Saluzzesi rosso senza specificazione di vitigno ove ne sussistano le condizioni di legge, nonché la riclassificazione, purché il vino corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 6 - Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Colline Saluzzesi” rosso

colore: rosso rubino;

odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico;

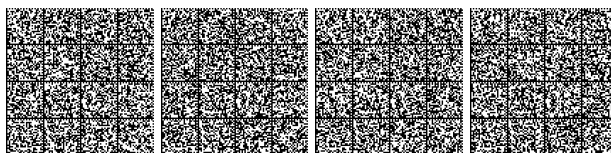
sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

Colline Saluzzesi” rosso con menzione “vigna”: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 18 g/l.



“Colline Saluzzesi” Barbera

colore: rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

Colline Saluzzesi” Barbera con menzione “vigna”: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore: 18 g/l;

“Colline Saluzzesi” Chatus

colore: rosso rubino intenso ;

odore: fruttato, vinoso;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

Colline Saluzzesi” Chatus con menzione “vigna”: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l ;

estratto non riduttore: 18 g/l ;

“Colline Saluzzesi” Pelaverga

colore: rosso rubino tenue ;

odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico ;

sapore: secco, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,5% ;

Colline Saluzzesi” Pelaverga con menzione “vigna”: 11,5 % vol;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

estratto secco netto : 18 g/l .

“Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato

colore: rosato più o meno intenso ;

odore: fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato con sentore di ciliegia e lampone ;

sapore: secco, o eventualmente abboccato, armonico morbido.

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10% ;

Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato con menzione “vigna”: 11,5 % vol;

acidità totale minima : 4,5 g/l ;

estratto non riduttore : 15 g/l.

“Colline Saluzzesi” Quagliano

colore: rosso tenue, con eventuali riflessi violacei

odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico ;

sapore : amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11% di cui almeno 5,5% svolti ;

Colline Saluzzesi” Quagliano con menzione “vigna”: 11 % vol di cui almeno 5,5% svolti ;

acidità totale minima : 5 g/l;

estratto non riduttore; 18 g/l.

“Colline Saluzzesi” Quagliano spumante

colore: rosso tenue tendente al violaceo;

spuma : fine e persistente ;



odore :delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico ;
sapore : gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11% di cui almeno 7 effettivi ;

Colline Saluzzesi” Quagliano spumante con menzione “vigna”: 11 % vol di cui almeno 7 effettivi ;
acidità totale minima : 5 g/l ;
estratto non riduttore: 18 g/l.

E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E’ altresì vietato l’impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, caschine, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

2. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Per i vini di cui all’art. 2, la designazione «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiore o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Colline saluzzesi “ è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, ad eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante.

5. Nella designazione dei vini Colline Saluzzesi la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Colline Saluzzesi intendono accompagnare la denominazione di origine con la

menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

Art. 8.- Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 devono essere di vetro di forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra Lt. 0,375, e comunque non superiore a Lt. 5 con esclusione del contenitore da 2 litri.

2. E’ vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.



Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” e del relativo disciplinare di produzione.

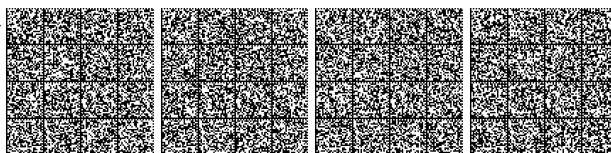
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato per il tramite della regione Piemonte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 6 e 7 luglio 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSO**PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO" E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI****Articolo 1**
Denominazione e vini.

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione

Articolo 2
Base ampelografica.

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ruchè: minimo 90%;
Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve.

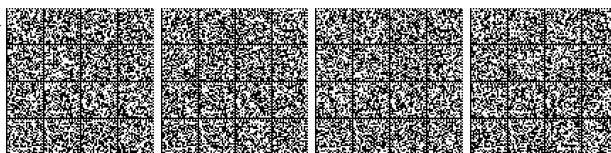
1. La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;



- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'ideale maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

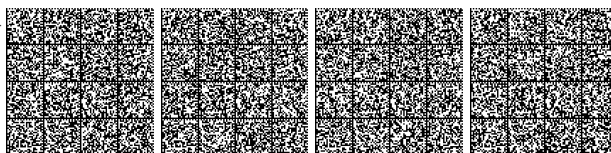
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vino	Resa uva per ettaro t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale
Ruchè di Castagnole Monferrato	9,00	11,50%

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruchè di Castagnole Monferrato" con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

	Resa uva t/ha	Tit.alcol.min. naturale%
3°anno d'impianto	4,80	12,50
4°anno d'impianto	5,60	12,50
5° anno d'impianto	6,40	12,50
6° anno d'impianto	7,20	12,50
dal 7° anno d'impianto	8,00	12,50



Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela della DOCG di provenienza e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

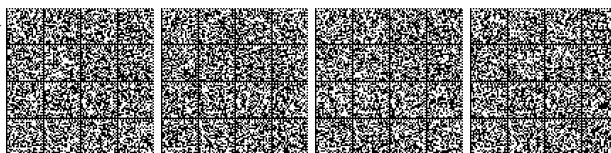
Articolo 5 **Norme per la vinificazione.**

1. Le operazioni di vinificazione del vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Asti.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro.

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla DOCG, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.



Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo.

1. Il vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all’aranciato;
- odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;
- sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di “vigna” min. 12,50%vol;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
- acidità totale minima: 4 g/l.

2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato”.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

Ai soli fini promozionali, il vino di cui all’art. 1 può essere confezionato in contenitori dalle capacità di 900 cl e 1200 cl.



Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Canavese» e del relativo disciplinare**di produzione.**

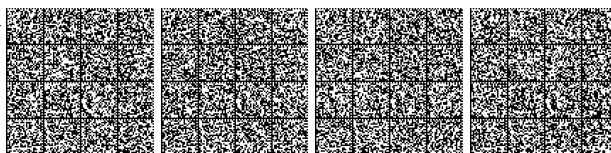
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela e valorizzazione vini doc Caluso, Carema e Canavese per il tramite della Regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese»;

Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "CANAVESE".

Art. 1. Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata "Canavese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

"Canavese" rosso
"Canavese" rosso novello
"Canavese" rosato
"Canavese" rosato spumante
"Canavese" bianco
"Canavese" bianco spumante
"Canavese" Barbera
"Canavese" Nebbiolo.

Art. 2. Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglià), Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 40%.

2. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco e bianco spumante ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

100% Erbaluce.

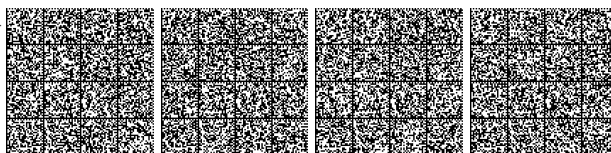
3. La denominazione di origine controllata "Canavese" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo

Barbera

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

Art. 3. Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiofio, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cofieretto Castelnovo, Colletterto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Levone, Lornazè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salassa, Salerano, Sarnone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Biella: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone e l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Vercelli: Alice Castello e Moncrivello.



Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;

- è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

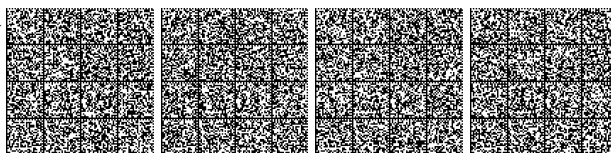
Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Canavese" rosso	11	10
"Canavese" rosso novello	11	10
"Canavese" rosato	11	10
"Canavese" rosato spumante	11	9,5
"Canavese" bianco	12	9,5
"Canavese" bianco spumante	12	9,0
"Canavese" Nebbiolo	10	10,5
"Canavese" Barbera	11	10,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Canavese gli esuberanti di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela della DOCG di provenienza e sentite le Organizzazioni di categoria

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.



7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
2. Le operazioni di imbottigliamento e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	Resa uva /vino	Produzione max vino litri
"Canavese" rosso	70%	7.700
"Canavese" rosso novello	70%	7.700
"Canavese" rosato	70%	7.700
"Canavese" rosato spumante	70%	7.700
"Canavese" bianco	70%	8.400
"Canavese" bianco spumante	70%	8.400
"Canavese" Barbera	70%	7.700
"Canavese" Nebbiolo	70%	7.700

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Canavese" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Canavese" i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6. Caratteristiche al consumo.

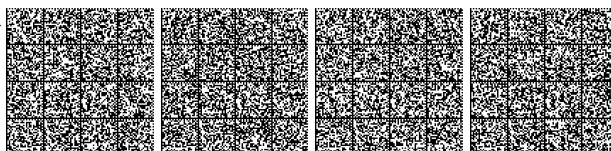
1. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Canavese” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

“Canavese” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.



“Canavese” rosato:

colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Canavese” Rosato spumante

spuma: leggera, evanescente;
colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Canavese” bianco :

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Canavese” bianco spumante

spuma: leggera, evanescente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

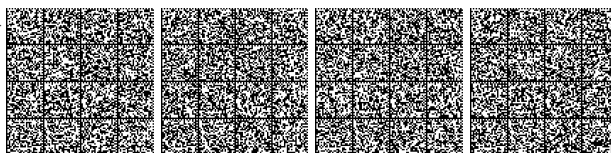
“Canavese” Nebbiolo:

colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
odore: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Canavese” Barbera:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.



Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Canavese", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni, Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con lo stesso colore; la specificazione del vitigno Erbaluce dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali al 50% di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con lo stesso colore.

4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 la denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di origine controllata" precede immediatamente la specificazione di vitigno.

5. Il vino a denominazione di origine controllata "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta la menzione "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

6. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese", con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Canavese" devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

10A10242

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e del relativo disciplinare di produzione.

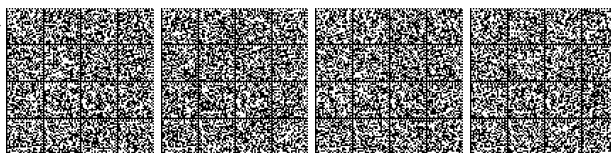
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Caluso, Carema, Canavese per il tramite della regione Piemonte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 6 e 7 luglio 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSO

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ERBALUCE DI CALUSO" O "CALUSO" E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
"Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante
"Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito
"Erbaluce di Caluso" passito riserva o "Caluso" passito riserva

Articolo 2
Base ampelografica.

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.



Articolo 4.
Norme per la viticoltura

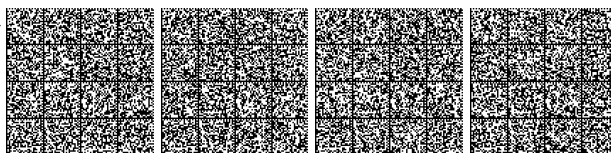
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
 - densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;
 - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
 - è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"	11,00	10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante	11,00	9,50% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito	11,00	10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito riserva o "Caluso" passito riserva	11,00	10,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito, "Erbaluce di Caluso" passito riserva o "Caluso" passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

	Resa uva t/ha	Tit.alcol.min. naturale%
3° anno d'impianto	5,90	11,00
4° anno d'impianto	6,90	11,00
5° anno d'impianto	7,90	11,00
6° anno d'impianto	8,90	11,00
dal 7° anno d'impianto	9,90	11,00

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.



La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela della DOCG di provenienza e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi.

2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva vino	produzione max vino litri
“Erbaluce di Caluso” o “Caluso”	70%	7.700
“Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante	70%	7.700
“Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito	35%	3.850

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.



Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito la resa è riferita all’uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Erbaluce di Caluso” o “Caluso”:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

zuccheri residui 12 gr/l

“Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito:

colore: dal giallo oro all’ambrato scuro;

odore: delicato, caratteristico;

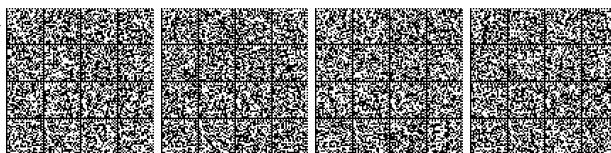
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui : minimo 70 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minmo: 26,0 g/l.



“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui minimo 70 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l

Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

2.E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.

3. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

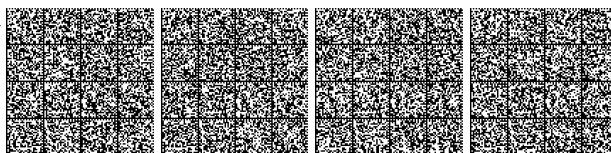
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “ vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con l'esclusione della tipologia spumante senza l'indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.



Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cesane di Olevano Romano» o «Olevano Romano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cesane di Olevano Romano» o «Olevano Romano»;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “CESANESE DI OLEVANO ROMANO” O “OLEVANO
ROMANO”

ART. 1
(Denominazione e vini)

La denominazione d'origine controllata “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano”
- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” amabile
- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce
- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce frizzante
- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” superiore
- “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” riserva

ART. 2
(Base Ampelografica)

Il vino “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Cesane di Affile e/o Cesane comune per non meno del 85%;
- altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio per non più del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini “Cesane di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3
(Zona di produzione)

La zona di produzione del vino “Cesane di Olevano Romano” comprende tutto il territorio di Olevano Romano e parte di quello di Genazzano.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate e Olevano Romano con quello tra le province di Roma e Frosinone, località la Morra Rossa, il limite segue quest'ultimo in direzione sud fino al colle S. Quirico e poi verso ovest fino al fiume Sacco, prosegue quindi sempre verso sud lungo il confine provinciale sino al ponte sito in prossimità della Mola di Piscoli. Dal ponte prosegue verso ovest sulla strada che conduce ai Collicchi fino a quota 259 e poi segue quella che prima in direzione sud-ovest e poi sud, costeggia il fiume Sacco passando per le quote 220 e 229 sino a raggiungere il confine comunale di Genazzano sullo stesso corso d'acqua, prosegue quindi in direzione ovest il medesimo e, 150 metri prima di incontrare l'affluente che discende dalla Valle Fonte Noce, prende la strada che risale verso nord costeggiando questo corso d'acqua, procede lungo il proseguimento della medesima attraverso le quote 251, 253, 231, costeggia quindi il colle Salomone fino a raggiungere, una volta superato il ponte sul fosso Ciaffo, le case Birbaccia.

Dalle case Birbaccia segue la strada che costeggiando il colle Comare, I collicchi, il colle Cocomero passa per le quote 265, 272, 267 e 297.



Da quota 297 segue in direzione nord-ovest la strada per la Sonnina fino a raggiungere la strada statale di Fiuggi in prossimità al km 18,500, percorre quest'ultima in direzione est fino al km 20.250 circa e prima di giungere alla stazione di Olevano Romano piega verso nord sulla strada che costeggiando Colle Gentile e la località Grotta incrocia fosso della Selva che discende sino a incontrare il confine comunale tra Genazzano e Olevano Romano prima verso nord e poi verso est e sud-est fino a incontrare quello tra le province di Roma e Frosinone in località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.

ART. 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Cesanese di Olevano Romano" o "Olevano Romano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità..

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

- Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano:
Produzione uva (tonn/ettaro): 12;
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
- Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano superiore e riserva:
Produzione uva (tonn/ettaro): 10;
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cesanese di Olevano Romano" o "Olevano Romano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

ART. 5
(Norme per la vinificazione)

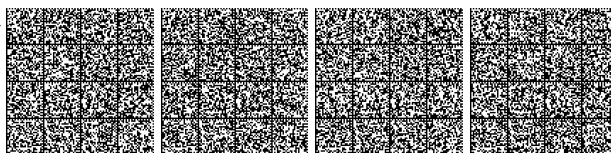
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

L'imbottigliamento del vino "Cesanese di Olevano Romano" o "Olevano Romano" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

La resa massima dell'uva in vino, non deve essere superiore al 65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La presa di spuma o frizzantatura deve avvenire in grandi recipienti chiusi e può essere utilizzato unicamente mosto d'uva o mosto d'uva parzialmente fermentato anche in miscela tra loro.



ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”

- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco corposo, morbido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” amabile

- colore: rosso rubino con riflessi porpora;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: amabile e caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
- zuccheri residui: da 18 g/l a 30 g/l

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce

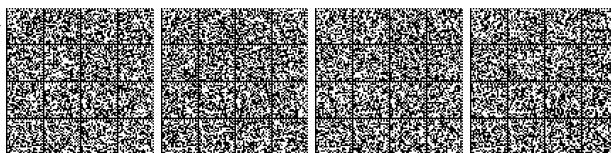
- colore: rosso -brillante con riflessi porpora;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: armonico, dolce, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- zuccheri residui: minimo 45 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce frizzante

- colore: rosso brillante con riflessi porpora;
- odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;
- sapore: armonico, dolce, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- zuccheri residui: minimo a 45 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” superiore

- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: secco, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l.



“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” riserva

- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: secco, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino,

Per il vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Superiore l'immissione al consumo è consentita non prima del primo giugno dell’anno successivo alla vendemmia

Il vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi (decorrenza anno vendemmia 1 novembre), di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1, con l’esclusione della tipologia frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

ART. 8

(Confezionamento)

Per le tipologie “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Superiore e Riserva è consentito l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale non superiori a 0,75 litri, con tappo sughero.



Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Anagni».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - Arsial, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Anagni» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ANAGNI»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Anagni» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Anagni» bianco e «Anagni» rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Anagni» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:

«Anagni» bianco:

Passerina e/o Malvasia puntinata dal 50% al 60%;

Bellone, Manzoni b., Grechetto b., Chardonnay da soli o congiuntamente massimo il 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

«Anagni» rosso:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 50%;

Merlot massimo 25%;

Cesanese di Affile dal 10% al 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Anagni» ricade nella provincia di Frosinone e comprende l'intero territorio del comune di Anagni.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Anagni» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi idonei alla coltivazione i terreni di natura vulcanica (tufi pozzolanici) o su substrati di arenaria miocenica in prevalenza, situati ad un'altitudine compresa tra 200 e 500 m slm.

Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la zona: a spalliera, controspalliera o pergola. È vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sestri di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:

«Anagni» bianco:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

«Anagni» rosso:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e all'organismo di controllo incaricato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

«Anagni» bianco:

resa uva/vino: 70%;

produzione massima di vino hl/ha: 84;

«Anagni» rosso:

resa uva/vino: 70%;

produzione massima di vino hl/ha: 77.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto all'indicazione geografica.



Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Anagni» bianco:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Anagni» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico dell'invecchiamento in botti di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini, l'indicazione geografica tipica «Anagni» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

10A10255

Programma di Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2009 – Azioni per il sostegno all'interprofessione e azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico. Aid No. XA136/2010.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 11468 del 26 luglio 2010, pubblicato per esteso sul sito del Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.it, alla sezione Concorsi e gare e sul sito Sinab all'indirizzo www.sinab.it, sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2009 - Az. 2.3 «Sostegno all'interprofessione» - Az. 2.4 «Iniziativa a sostegno delle organizzazioni dei produttori», individuando, tra l'altro, le iniziative finanziabili, i soggetti proponenti e le modalità di presentazione dei progetti.

Lo stanziamento disponibile è di euro 2.100.000,00 così articolato:

A) Sostegno all'interprofessione: importo massimo di euro 1.000.000,00;

B) Iniziative delle organizzazioni dei produttori: importo massimo di euro 1.100.000,00.

Si comunica altresì la Commissione Unione europea ha confermato l'avvenuto ricevimento della sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti, con ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione XA136/2010.

I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 settembre 2010 al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio agricoltura biologica SAQ X - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

10A10270

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di combustione a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) sito nel Comune di Falconara Marittima - Api Raffineria di Ancona S.p.a.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000470 del 2 agosto 2010, è stata rilasciata alla Società API Raffineria di Ancona S.p.A., con sede legale in Falconara Marittima (Ancona), Via Flaminia, 685, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di combustione a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) nel sito del Comune di Falconara Marittima (Ancona), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

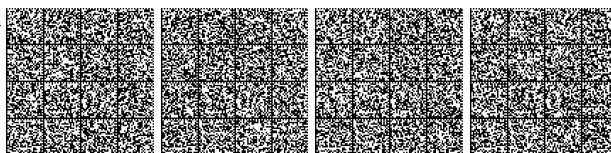
10A10256

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno ubicato nei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo - Air Liquide Italia Produzione S.r.l.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000483 del 3 agosto 2010, è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA/DEC/2009/0000975 del 3 agosto 2009, rilasciata alla società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., con sede in Milano, Via Cepicelatro, 69, per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno ubicato nei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo (Siracusa), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

10A10257



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLOGNA****Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

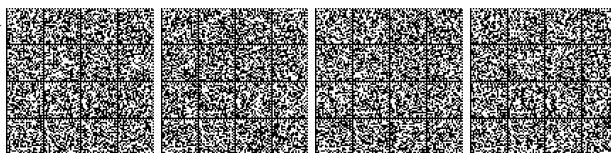
Denominazione	Sede	N. Marchio	Determinazione dirigenziale
La Fenice S.r.l. - in liquidazione	Via Dante, 17 - Bologna	357-BO	234 del 31/03/2010
Realmeccanica Italiana S.r.l.	Val di Setta, 52/A - Monzuno	378-BO	233 del 31/03/2010
Gioielli Diversi s.n.c. di Baroncini Luca e Mari Tiziano	Via S. Vitale, 3 - Bologna	355-BO	612 del 28/07/2010

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Si rende altresì noto che l'impresa Realmeccanica Italiana S.r.l. ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante il marchio di identificazione 378-BO in data 25 marzo 2010.

10A10271ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-196) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 8 2 3 *

€ 1,00

